



**REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE**

**DPRReg 1 febbraio 2005 n. 1/L**  
**modificato dal DPRReg 1 luglio 2008 n. 5/L**

**TESTO UNICO**

**DELLE LEGGI REGIONALI  
SULLA COMPOSIZIONE  
ED ELEZIONE DEGLI ORGANI  
DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI**



# INDICE

<b>TITOLO I – ORGANI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE .....</b>	<b>7</b>
Articolo 1      Organi dell’amministrazione comunale .....	7
Articolo 2      Consiglio comunale .....	7
Articolo 3      Giunta comunale .....	8
Articolo 4      Sindaco .....	10
Articolo 5      Cause di non candidabilità alla carica di sindaco .....	10
Articolo 6      Eleggibilità alla carica di sindaco .....	10
Articolo 7      Cause di ineleggibilità alla carica di sindaco .....	11
Articolo 8      Cause di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore .....	11
Articolo 9      Perdita della qualità di consigliere, di assessore o di sindaco .....	12
Articolo 10     Durata del mandato ed elezione del sindaco .....	13
Articolo 11     Mozione di sfiducia .....	13
Articolo 12     Durata del mandato e rinnovo dei consigli comunali .....	14
Articolo 13     Turni elettorali .....	15
<b>TITOLO II – ELEZIONE DEL SINDACO E DEI CONSIGLI COMUNALI .....</b>	<b>16</b>
<b>CAPO I – NORME GENERALI .....</b>	<b>16</b>
Articolo 14     Sistema elettorale .....	16
<b>CAPO II – DELL’ELETTORATO ATTIVO .....</b>	<b>17</b>
Articolo 15     Elettori .....	17
<b>CAPO III – DELL’ELETTORATO PASSIVO .....</b>	<b>18</b>
Articolo 16     Eleggibili a consiglieri comunali .....	18
Articolo 17     Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell’Unione europea .....	18
Articolo 18     Cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale .....	18
Articolo 19     Ineleggibilità a consigliere comunale .....	19
Articolo 20     Obbligo di astensione negli acquisti di beni comunali .....	20
Articolo 21     Incompatibilità di cariche .....	20
Articolo 22     Eccezioni alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità .....	22
Articolo 22bis    Consigli circoscrizionali .....	22
Articolo 23     Effetti delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e rimedi relativi ..	23
Articolo 24     Procedimenti in presenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ..	23
<b>CAPO IV – DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO .....</b>	<b>24</b>
<b>SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>24</b>
Articolo 25     Indizione dei comizi elettorali – Pubblicazione del manifesto .....	24
Articolo 26     Protezione di contrassegni tradizionali .....	25
Articolo 27     Documento di ammissione al voto .....	26
Articolo 28     Liste elettorali di sezione .....	27
Articolo 29     Accertamento della esistenza e del buono stato dei materiali di arredamento ..	27
Articolo 30     Composizione dell’Ufficio elettorale di sezione .....	27

Articolo 31	Albo dei presidenti di seggio .....	27
Articolo 32	Nomina dei presidenti di seggio .....	29
Articolo 33	Nomina degli scrutatori e del segretario dell'Ufficio elettorale di sezione ...	29
Articolo 34	Casi di ineleggibilità alla carica di presidente, di scrutatore e di segretario di seggio elettorale .....	30
Articolo 35	Obbligatorietà della carica di presidente, scrutatore e segretario dell'Ufficio elettorale – Vice presidente .....	30
Articolo 36	Obbligo di presenziare alle operazioni elettorali .....	31
Articolo 37	Compensi ai componenti gli Uffici elettorali .....	31
Articolo 38	Rimborso spese per nomina presidenti di seggio .....	32
Articolo 39	Locali e materiale per l'Ufficio elettorale .....	33
<i>SEZIONE II – PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA</i> .....		34
Articolo 40	Formazione delle candidature nei comuni della regione .....	34
Articolo 41	Sottoscrizione delle liste di partiti e gruppi rappresentati in Consiglio provinciale e nella Camera dei deputati .....	35
Articolo 42	Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento .....	36
Articolo 43	Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano .....	36
Articolo 44	Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano .....	37
Articolo 45	Parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive .....	38
Articolo 46	Collegamento delle liste in provincia di Bolzano .....	39
Articolo 47	Modalità di presentazione delle candidature .....	39
Articolo 48	Dichiarazione di appartenenza o di aggregazione a gruppo linguistico per le elezioni comunali dell'anno 2005 .....	41
Articolo 49	Delegati e rappresentanti di lista .....	42
Articolo 50	Commissione o sottocommissione elettorale circondariale esame ed ammissione delle candidature .....	42
Articolo 51	Pubblicazione del manifesto delle candidature .....	45
Articolo 52	Stampa delle schede .....	46
Articolo 53	Sospensione delle elezioni per insufficienza del numero dei candidati .....	47
CAPO V – DELLA VOTAZIONE .....		48
<i>SEZIONE I – NORME GENERALI</i> .....		48
Articolo 54	Sala della votazione – Caratteristiche ed arredamento .....	48
Articolo 55	Ordine pubblico – Competenze del presidente del seggio .....	48
Articolo 56	Propaganda elettorale .....	49
Articolo 57	Accesso alla sala della votazione .....	50
Articolo 58	Elettori che possono votare nella sezione .....	50
Articolo 59	Degenti in ospedali e case di cura e detenuti non privati del diritto elettorale	50
Articolo 60	Sezioni elettorali in ospedali e case di cura con almeno 200 letti .....	51
Articolo 61	Seggi speciali in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto e in luoghi di detenzione e di custodia preventiva .....	52
Articolo 62	Esercizio del diritto di voto in ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto .....	53

Articolo 62bis	Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali .....	53
Articolo 63	Agevolazione dell'esercizio del diritto di voto .....	53
Articolo 64	Modalità di espressione del voto .....	54
Articolo 65	Ufficio elettorale – Operazioni preliminari .....	55
Articolo 66	Rappresentanti di lista – Assistenza alle operazioni dell'Ufficio elettorale ..	56
Articolo 67	Identificazione dell'elettore .....	56
Articolo 68	Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione .....	57
Articolo 69	Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento Elezione del sindaco e del consiglio comunale .....	57
Articolo 70	Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Elezione del sindaco e del consiglio comunale .....	58
Articolo 71	Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolza- no – Elezione del sindaco .....	60
Articolo 72	Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolza- no - Modalità per l'espressione del voto per l'elezione del consiglio comunale	61
Articolo 73	Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano – Elezione del sindaco e del consiglio comunale .....	61
Articolo 74	Modalità di svolgimento del secondo turno di votazione .....	63
Articolo 75	Chiusura della votazione .....	63
Articolo 76	Accertamento del numero dei votanti .....	64
Articolo 77	Presidente - Decisione provvisoria sugli incidenti e sulla nullità dei voti ...	65
<b>CAPO VI – DELLO SCRUTINIO E DELLA PROCLAMAZIONE .....</b>		<b>65</b>
<i>SEZIONE I – LO SCRUTINIO .....</i>		<i>65</i>
Articolo 78	Spoglio dei voti .....	65
Articolo 79	Validità e nullità delle schede e dei voti .....	66
Articolo 80	Voti di preferenza, nullità e connessione con i voti di lista .....	67
Articolo 81	Numerazione e raggruppamento delle schede .....	67
Articolo 82	Adempimenti del presidente dopo compiuto lo scrutinio .....	68
<i>SEZIONE II – ASSEGNAZIONE DEI SEGGI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI .....</i>		<i>69</i>
Articolo 83	Costituzione dell'Ufficio centrale .....	69
Articolo 84	Comuni a sezione unica – Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti .....	69
Articolo 85	Comuni con più sezioni – Competenze dell'Ufficio centrale .....	70
Articolo 86	Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti .....	71
Articolo 87	Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti .....	72
Articolo 88	Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti .....	75
Articolo 89	Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti .....	77
Articolo 90	Validità delle elezioni – Quorum dei votanti e quorum dei voti validi .....	79
Articolo 91	Operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione e dell'Ufficio centrale .....	80
Articolo 92	Verbale dell'Ufficio elettorale di sezione .....	80
Articolo 93	Verbale dell'Ufficio centrale .....	81

Articolo 94	Formazione, trasmissione, consegna e deposito dei plichi e pacchi .....	82
Articolo 95	Pubblicazione e notifica degli eletti .....	82
Articolo 96	Annullamento elezioni – Nomina commissario e rinnovo elezioni .....	83
<b>CAPO VII – DELLA CONVALIDA E DELLA SURROGAZIONE .....</b>		<b>83</b>
<i>SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI .....</i>		<i>83</i>
Articolo 97	Convalida degli eletti .....	83
Articolo 98	Termine e modalità per il rinnovo delle elezioni .....	84
Articolo 99	Validità della elezione .....	84
Articolo 100	Vacanza del seggio – Surrogazione – Sospensione della carica .....	84
<b>TITOLO III – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI .....</b>		<b>85</b>
Articolo 101	Ricorsi contro le operazioni elettorali .....	85
Articolo 102	Disposizioni penali .....	85
Articolo 103	Lavoro straordinario .....	86
Articolo 104	Anagrafe degli amministratori comunali .....	86
Articolo 105	Aggiornamento dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione .....	87
Articolo 106	Norma transitoria in materia di cause di incompatibilità .....	87
Articolo 106bis	Norma transitoria in materia di consigli circoscrizionali .....	87
Articolo 107	Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche ..	88
Articolo 108	Ripartizione degli oneri finanziari .....	88
Articolo 109	Oneri finanziari della Regione .....	89
<b>ALLEGATI .....</b>		<b>91</b>
<b>NOTE .....</b>		<b>123</b>

# **TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI SULLA COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI**

## **TITOLO I ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

### **Articolo 1**

(Art. 1 LR 6 aprile 1956 n. 5)

#### *Organi dell'amministrazione comunale*

1. Ogni comune ha un consiglio, una giunta ed un sindaco.

### **Articolo 2**

(Art. 1 LR 30 novembre 1994 n. 3;  
art. 3 comma 3 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

#### *Consiglio comunale*

1. Il consiglio comunale è composto da:

- a) 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluoghi di provincia;
- b) 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- c) 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- d) 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- e) 15 membri nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunge quello fissato.

2. Il sindaco è compreso nel numero dei componenti il consiglio comunale.

3. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, il consiglio è presieduto dal sindaco. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 della provincia di Bolzano, lo statuto deve prevedere che il consiglio sia presieduto dal presidente eletto dall'assemblea. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, lo statuto può prevedere che il consiglio sia presieduto dal presidente eletto dall'assemblea.

4. La prima seduta è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età con esclusione del sindaco neo-eletto. Qualora il consigliere anziano sia assente od impedito a presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che segue in ordine di età.

5. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva la Giunta provinciale territorialmente competente.

6. La popolazione è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione con riferimento alla data della elezione.

### **Articolo 3**

(Art. 2 LR 30 novembre 1994 n. 3;  
art. 24 e 66 comma 1 lett. h LR 22 dicembre 2004 n. 7)

#### *Giunta comunale*

1. La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per i comuni fino a 3.000 abitanti, non superiore a sei per i comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, non superiore a otto per i comuni da 10.001 a 100.000 abitanti e non superiore a dieci per gli altri comuni e per i capoluoghi di provincia.

2. Lo statuto può prevedere la nomina o l'elezione ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, purché in numero non superiore alla metà dei componenti la giunta, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere ed assessore. In tal caso gli assessori non facenti parte del consiglio hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio; devono partecipare alle sedute consiliari, nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal sindaco.

3. Le dimissioni dalla carica di assessore sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci. La sostituzione dell'assessore, cessato per qualsiasi causa, deve avvenire rispettivamente entro trenta giorni per i comuni della provincia di Trento ed entro il termine previsto dall'articolo 58, comma 1, lettera b), numero 1-*bis*.1) <sup>(1)</sup>, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni per i comuni della provincia di Bolzano. Fino alla sostituzione, la giunta continua ad operare purché il numero degli assessori cessati dalla carica non sia superiore alla metà dei suoi componenti senza computare il sindaco.

---

<sup>(1)</sup> Vedi l'articolo 83 comma 1 lett. b) n. 3 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni.

4. Nei comuni della provincia di Trento, il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione [*unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo*] <sup>(2)</sup>. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione.

5. Nei comuni della provincia di Bolzano, la giunta comunale è eletta dal consiglio comunale su proposta del sindaco da presentarsi nella prima seduta successiva alla elezione e secondo le modalità stabilite nello statuto. Il vicesindaco è scelto dal sindaco fra gli assessori, secondo le disposizioni contenute nello statuto. Nel caso in cui nello statuto sia prevista la nomina di assessori non facenti parte del consiglio, il loro numero non può superare la metà di quello spettante a ciascun gruppo linguistico. Su proposta del sindaco il consiglio comunale può revocare uno o più assessori.

6. Nei comuni con popolazione superiore a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano dove nel consiglio comunale sono presenti più gruppi linguistici, il vicesindaco deve appartenere al gruppo linguistico maggiore per consistenza escluso quello cui appartiene il sindaco.

7. Nei comuni della provincia di Bolzano il numero dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nella giunta viene determinato includendo nel computo il sindaco e avuto riguardo alla consistenza dei gruppi linguistici presenti in consiglio comunale, accertata al momento della convalida del consiglio neoeletto. Ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere comunque rappresentato nella giunta se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo medesimo, anche se tale situazione si verifica nel corso del mandato. In quest'ultimo caso, anche in deroga ai limiti fissati dal comma 1 o dallo statuto, il consiglio comunale deve provvedere a nominare un assessore appartenente al gruppo linguistico che ha diritto di essere rappresentato nella giunta, scegliendolo tra i consiglieri comunali.

8. Lo statuto può prevedere l'attribuzione di funzioni particolari a singoli consiglieri.

---

<sup>(2)</sup> Le parole tra parentesi sono state soppresse dall'art. 66 comma 1 lett. h della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7, in quanto in base alla disciplina recata dall'articolo 1 della stessa LR 7/2004 (vedi l'articolo 4 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni) la fissazione del termine entro il quale il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche da realizzare nel corso del mandato ricade tra le materie riservate all'autonomia statutaria del comune. Si precisa che in base all'art. 62 della citata legge regionale n. 7 del 2004 l'obbligo per il sindaco di presentare al consiglio la proposta degli indirizzi generali di governo nella prima seduta successiva alla elezione rimane peraltro transitoriamente efficace fino all'adozione delle modifiche statutarie previste da tale legge.

#### **Articolo 4**

(Art. 3 LR 30 novembre 1994 n. 3)

##### *Sindaco*

1. Nei comuni della regione, il sindaco è eletto con suffragio universale diretto dagli elettori del comune.

#### **Articolo 5**

(Art. 4 LR 30 novembre 1994 n. 3)

##### *Cause di non candidabilità alla carica di sindaco*

1. Per quanto riguarda le cause di non candidabilità alla carica di sindaco, si applicano le norme contenute nell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni.

#### **Articolo 6**

(Art. 5 LR 30 novembre 1994 n. 3)

##### *Eleggibilità alla carica di sindaco*

1. Nei comuni della provincia di Trento, sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica, in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.

2. Nei comuni della provincia di Bolzano, sono eleggibili a sindaco i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia medesima ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 15, in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.

3. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di sindaco chi abbia espletato il mandato per tre volte consecutive. Si considera mandato intero quello espletato per almeno trenta mesi.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 30 novembre 1994 n. 3. <sup>(3)</sup>

---

<sup>(3)</sup> La legge regionale 30 novembre 1994 n. 3 è in vigore dal 1 gennaio 1995.

## **Articolo 7**

(Art. 6 LR 30 novembre 1994 n. 3;  
art. 19 comma 24 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

### *Cause di ineleggibilità alla carica di sindaco*

1. È ineleggibile alla carica di sindaco:

- a) chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità previsti dall'articolo 19;
- b) chi essendovi tenuto non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;
- c) il ministro di un culto;
- d) chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che ricoprono nell'Amministrazione del comune il posto di segretario comunale o che siano concessionari della riscossione dei tributi, tesorieri, appaltatori di lavori, appaltatori o concessionari di servizi comunali o in qualunque modo di fideiussori;
- e) chi sia stato condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi e chi sia stato condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a termini di legge.

2. Le cause di ineleggibilità di cui alla lettera d) non trovano applicazione qualora il valore dell'appalto o della concessione di servizi comunali non superi nell'anno l'importo lordo di lire 500 milioni.

## **Articolo 8**

(Art. 7 LR 30 novembre 1994 n. 3;  
art. 22 commi 3 e 4 e art. 60 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

### *Casi di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore*

1. Non possono far parte della stessa giunta comunale i fratelli, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, ovvero gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

2. Non può ricoprire la carica di sindaco o di assessore colui che riveste la carica di presidente o di membro del consiglio di amministrazione di società cooperative o di consorzi di cooperative che gestiscono direttamente il servizio di tesoreria o di esattoria per conto del comune.

3. Non può ricoprire la carica di sindaco il segretario comunale, limitatamente ai comuni che ricadono nel territorio dell'ente istituito ai sensi dell'articolo 7 del

d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 o della forma collaborativa prevista dall'articolo 15 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, nel quale è compreso il comune ove egli presta servizio. La causa di incompatibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa. <sup>(4)</sup>

4. Nei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 13.000 abitanti la carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale.

5. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione superiore a 15.000 abitanti la carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale, salvo diversa disciplina prevista nello statuto comunale.

6. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

7. Colui che ha ricoperto la carica di assessore per tre mandati consecutivi non può essere immediatamente rieletto o nominato alla carica medesima. Si considera mandato intero quello espletato per almeno trenta mesi. <sup>(5)</sup>

## **Articolo 9**

(Art. 12 LR 6 aprile 1956 n. 5)

### *Perdita della qualità di consigliere, di assessore o di sindaco*

1. La qualità di consigliere, di assessore o di sindaco si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

---

<sup>(4)</sup> La nuova causa di incompatibilità, come disposto dall'articolo 61 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 (vedi l'articolo 106 di questo testo unico), si applica a decorrere dal primo procedimento per l'elezione degli organi dei comuni successivo al 30 gennaio 2005, data di entrata in vigore della legge regionale medesima.

<sup>(5)</sup> Si riporta il testo della legge regionale 18 gennaio 1996, n. 2, avente ad oggetto "Interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3":

#### **Articolo 1**

##### *Interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3*

1. Ai fini della non immediata rieleggibilità o nominabilità alla carica di assessore di cui all'art. 7, comma 5, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, va fatto riferimento ai soli mandati già svolti come assessore a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della stessa legge.

*Con sentenza 8-16 maggio 1997, n. 133, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della LR 18 gennaio 1996, n. 2, sollevata dalla Corte di cassazione in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione.*

## **Articolo 10**

(Art. 8 LR 30 novembre 1994 n. 3)

### *Durata del mandato ed elezione del sindaco*

1. Il sindaco resta in carica cinque anni.
2. Si procede alla elezione del sindaco ogni volta che si deve provvedere al rinnovo, per qualsiasi causa, del consiglio comunale.
3. Nei comuni della regione, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco o dall'assessore anziano in caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica del vicesindaco.
4. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni.
5. Le dimissioni presentate dal sindaco sono irrevocabili.

## **Articolo 11**

(Art. 9 LR 30 novembre 1994 n. 3)

### *Mozione di sfiducia*

1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le loro dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati nei comuni della provincia di Trento e da almeno un quarto dei consiglieri assegnati nei comuni della provincia di Bolzano. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

## Articolo 12

(Art. 10 LR 30 novembre 1994 n. 3;  
art. 26 LR 22 dicembre 2004 n.7)

### *Durata del mandato e rinnovo dei consigli comunali*

1. I consigli comunali restano in carica cinque anni.

2. I consigli comunali restano in carica sino all'elezione dei nuovi limitandosi, dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti.

3. Oltre a quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11 si procede al rinnovo integrale del consiglio comunale:

- a) quando, in seguito ad una modificazione territoriale, si è verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del comune;
- b) quando il consiglio comunale ha perduto la metà dei propri componenti e questi non sono stati sostituiti a norma dell'articolo 100;
- c) quando la modifica del territorio dà luogo a variazioni nel numero dei consiglieri assegnati al comune.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 3 le elezioni si effettuano entro novanta giorni dal compimento delle operazioni prescritte dall'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni. Tale termine può essere prorogato al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. Alla proroga provvede il Presidente della Giunta regionale sentito il Presidente della Giunta provinciale competente per territorio.

6. Nei comuni della provincia di Bolzano, le funzioni della giunta sono esercitate dal sindaco fino alla elezione della giunta che deve avvenire entro i termini previsti dall'articolo 58, comma 1, lettera b) n. 1-*bis*.1) della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1. <sup>(6)</sup>

---

<sup>(6)</sup> Vedi l'articolo 83 comma 1 lett. b) n. 3 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni.

### **Articolo 13**

(Art. 15 LR 30 novembre 1994 n. 3;  
art. 19 comma 38 LR 23 ottobre 1998 n. 10;  
art. 28 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

#### *Turni elettorali*

1. Le elezioni del sindaco e dei consigli comunali di tutti i comuni della regione si svolgono in una domenica compresa tra il 1° maggio ed il 15 giugno dell'anno di scadenza del mandato.

2. Le elezioni dei consigli comunali e del sindaco che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono in una domenica compresa tra il 1° maggio ed il 15 giugno, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 1° marzo, ovvero in una domenica compresa tra il 1° novembre ed il 15 dicembre, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 1° settembre.

3. Il turno elettorale autunnale non ha luogo nell'anno in cui sono indette le elezioni del rispettivo Consiglio provinciale. In tal caso le elezioni si svolgono in una domenica compresa tra il 1° febbraio ed il 31 marzo dell'anno successivo.

4. Il consiglio comunale ed il sindaco rinnovati per cause diverse dalla normale scadenza del mandato, restano in carica limitatamente al rimanente periodo del quinquennio previsto per la generalità dei consigli comunali della regione. Qualora tale rinnovo avvenga nel corso dell'anno immediatamente precedente quello di svolgimento del turno elettorale generale, il sindaco ed il consiglio comunale restano in carica fino alla scadenza del successivo turno elettorale generale previsto per i comuni della regione.

**TITOLO II**  
**ELEZIONE DEL SINDACO E DEI CONSIGLI COMUNALI**

**Capo I**  
**Norme generali**

**Articolo 14**  
(Art. 16 LR 30 novembre 1994 n. 3)

*Sistema elettorale*

1. Nei comuni della provincia di Trento con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario contestualmente all'elezione del sindaco.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione dei consiglieri comunali è effettuata su base proporzionale.

3. Nei comuni della provincia di Bolzano, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione dei consiglieri comunali è effettuata a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ottenuta col metodo del quoziente naturale e dei più alti resti. È data facoltà di collegamento tra le liste ai fini della determinazione dei maggiori resti.

4. Gli elettori di un comune concorrono tutti ugualmente alla elezione di ogni consigliere e del sindaco. Ogni ripartizione per frazione è esclusa.

## **Capo II** **Dell'elettorato attivo**

### **Articolo 15**

(art. 16 LR 6 aprile 1956 n. 5;  
art. 7 LR 19 settembre 1963 n. 28;  
art. 6 LR 10 agosto 1974 n. 6;  
art. 4 LR 12 maggio 1978 n. 7;  
art. 1 LR 7 luglio 1988 n. 12)

#### *Elettori*

1. Sono elettori nei comuni della provincia di Trento i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei comuni della stessa, compilate a norma del testo unico approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, integrato dal D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50.

2. Sono elettori nei comuni della provincia di Bolzano i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei comuni della stessa, compilate a norma del testo unico approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, integrato dal D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50, e successive modificazioni, i quali abbiano maturato alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali la ininterrotta residenza quadriennale nella Regione, sempre che il periodo di residenza, anche non continuativo nella provincia di Bolzano sia superiore a quello maturato in provincia di Trento.

3. I predetti elettori sono iscritti nelle liste elettorali del comune della provincia di Bolzano nel quale, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, abbiano maturato il maggior periodo di residenza ovvero, nel caso di periodo di pari durata, nelle liste elettorali del comune di ultima residenza.

4. Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori, valgono le disposizioni contenute nel testo unico approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, integrato, per la provincia di Bolzano, dalle norme di cui al D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50.

### **Capo III**

#### **Dell'elettorato passivo**

##### **Articolo 16**

(Art. 17 LR 6 aprile 1956 n. 5;  
art. 7 LR 10 agosto 1974 n. 6;  
art. 25 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

##### *Eleggibili a consiglieri comunali*

1. Nella province di Trento e Bolzano sono eleggibili a consiglieri comunali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

##### **Articolo 17**

(Art. 27 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

##### *Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione europea*

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e residenti nei comuni della regione Trentino-Alto Adige esercitano il diritto di elettorato attivo e di eleggibilità secondo quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza) e nel rispetto dei requisiti residenziali previsti dagli articoli 15 e 16.

##### **Articolo 18**

(Art. 11 LR 30 novembre 1994 n. 3)

##### *Cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale*

1. Per quanto riguarda le cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale, si applicano le norme contenute nell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni.

## Articolo 19

(Art. 12 LR 30 novembre 1994 n. 3)

### *Ineleggibilità a consigliere comunale*

1. Non sono eleggibili a consigliere comunale:

- a) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura delle anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- b) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alla Corte d'Appello, ai Tribunali, alle Preture ed al Tribunale amministrativo regionale, compresa l'autonoma sezione per la provincia di Bolzano, nonché i vicepretori onorari, i giudici conciliatori ed i giudici di pace;
- c) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari del Governo, i viceprefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza nonché gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
- d) i funzionari e gli impiegati dello Stato, che hanno compiti di vigilanza sui comuni, nonché quelli delle Province di Trento e Bolzano preposti ad uffici o servizi che richiedono esercizio di funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi del comune;
- e) i dipendenti dei rispettivi comuni;
- f) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza di istituto, consorzio o azienda dipendente dal comune, di unione di comuni o di istituzione di cui all'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;
- g) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario del comune;
- h) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza appartenenti al Servizio sanitario provinciale;
- i) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con il Servizio sanitario provinciale;
- l) i consiglieri comunali in carica in altro comune.

2. Le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), ed i) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

3. La causa di ineleggibilità prevista alla lettera l) del comma 1 non ha effetto se gli interessati cessano dalle funzioni per dimissioni non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva

cessazione dalle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

5. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.

6. Le strutture convenzionate di cui alla lettera i) del comma 1 sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

## **Articolo 20**

(Art. 19 LR 6 aprile 1956 n. 5)

### *Obbligo di astensione negli acquisti di beni comunali*

1. I consiglieri comunali in carica non possono partecipare, pena la decadenza, ad acquisti di beni del comune, eseguiti col sistema della trattativa privata.

## **Articolo 21**

(Art. 20 LR 6 aprile 1956 n. 5;  
art. 8 LR 19 settembre 1963 n. 28;  
art. 8 LR 14 agosto 1967 n. 15;  
art. 1 LR 13 luglio 1970 n. 11;  
art. 9 LR 6 dicembre 1986 n. 11;  
art. 10 LR 26 febbraio 1990 n. 4;  
art. 13 LR 30 novembre 1994 n. 3;  
art. 19 comma 25 LR 23 ottobre 1998 n. 10;  
art. 3 LR 22 febbraio 2008 n. 2)

### *Incompatibilità di cariche*

1. Non può ricoprire la carica di consigliere comunale:

- a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di ente, associazione, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte del comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 20 per cento del totale delle entrate dell'ente, associazione, istituto o azienda;
- b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune, quando il valore superi nell'anno l'importo lordo di lire 500 milioni, ovvero ha parte in società ed

imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dal comune in modo continuativo, quando le sovvenzioni superino nell'anno l'importo lordo di lire 500 milioni e non siano dovute in forza di una legge;

- c) il consulente legale amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
- d) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la Commissione del comune capoluogo di circondario sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la Commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la Commissione del comune capoluogo della Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la Commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino;
- e) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del comune, o di unione di comuni ovvero di istituto, di azienda o di istituzione da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
- f) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune o l'unione di comuni ovvero verso istituto, azienda o istituzione da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- g) colui che essendovi tenuto non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante il comune o l'unione di comuni;
- h) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo 19;
- i) il concessionario di beni comunali nonché il titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza di società concessionaria di beni comunali quando il valore del canone di concessione superi il 5 per cento delle spese correnti del relativo bilancio comunale o l'importo di lire 100 milioni.

2. L'ipotesi di cui alla lettera a) del comma precedente non si applica agli amministratori ed ai dipendenti che abbiano poteri di rappresentanza di enti, associazioni o istituti aventi per esclusivo scopo, senza fini di lucro, attività culturali, assistenziali, di protezione civile volontaria, ricreative o sportive.

3. L'ipotesi di cui alla lettera b) del primo comma non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritti regolarmente nei registri pubblici.

4. Le ipotesi di cui alle lettere d) e g) del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

5. Sono inoltre incompatibili con la carica di consigliere comunale le cariche di consigliere regionale, di consigliere comunale e di consigliere di una circoscrizione del comune.

## **Articolo 22**

(Art. 10 LR 6 dicembre 1986 n. 11)

### *Eccezioni alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità*

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità, gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori o consiglieri del comune, in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

## **Articolo 22-bis**

(Art. 4 LR 22 febbraio 2008 n. 2)

### *Consigli circoscrizionali <sup>(7)</sup>*

1. Le norme relative alla non candidabilità, all'ineleggibilità e all'incompatibilità dei consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai consiglieri circoscrizionali.

2. La carica di consigliere circoscrizionale è incompatibile con la carica di consigliere di altra circoscrizione.

---

<sup>(7)</sup> Tale disposizione relativa ai consiglieri circoscrizionali si applica, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2008, n. 2 (v. l'articolo 106-bis del presente testo unico), a decorrere dal primo procedimento per l'elezione degli organi comunali successivo al 19 marzo 2008, data di entrata in vigore della legge regionale medesima.

### **Articolo 23**

(Art. 14 LR 30 novembre 1994 n. 3;  
art. 20 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

#### *Effetti delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e rimedi relativi*

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente testo unico importa la decadenza dalla carica di consigliere comunale.
2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione, sia che sopravvengano ad esso, importano la decadenza dalla carica di cui al comma 1.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità, sono applicabili i rimedi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 19.
4. La cessazione dalle funzioni deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

### **Articolo 24**

(Art. 10 LR 6 dicembre 1986 n. 11;  
art. 2 LR 26 febbraio 1990 n. 4)

#### *Procedimenti in presenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità*

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente testo unico come causa di ineleggibilità, oppure esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente testo unico, il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
2. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
4. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni, il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.

5. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

6. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino iscritto nelle liste elettorali del comune.

## **Capo IV**

### **Del procedimento elettorale preparatorio**

#### **Sezione I**

#### **Disposizioni generali**

##### **Articolo 25**

(Art. 22 LR 6 aprile 1956 n. 5;  
art. 9 LR 19 settembre 1963 n. 28;  
art. 9 LR 14 agosto 1967 n. 15;  
art. 9 LR 10 agosto 1974 n. 6;  
art. 6 LR 12 maggio 1978 n. 7;  
art. 12 LR 6 dicembre 1986 n. 11  
art. 10 LR 26 febbraio 1990 n. 4)

##### *Indizione dei comizi elettorali - Pubblicazione del manifesto*

1. Il Presidente della Giunta regionale, d'intesa col Commissario del Governo per la provincia interessata e col Presidente della Corte di Appello di Trento, e sentito il Presidente della Giunta provinciale, fissa con decreto, non oltre il sessantesimo giorno precedente quello della votazione, la data delle elezioni per ciascun comune e la partecipa al sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori.

2. Il Presidente della Giunta regionale comunica inoltre il decreto al Presidente della commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale.

3. Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Presidente della Giunta regionale può disporre il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del sindaco.

4. Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per l'attuazione delle operazioni ancora non compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'inse-diamento del seggio.

5. La nuova data viene fissata dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Commissario del Governo per la provincia interessata e col Presidente della Corte d'Appello di Trento e sentita la Giunta provinciale, e viene portata a cono-scenza degli elettori con manifesto del sindaco.

### **Articolo 26**

(Art. 23 LR 6 aprile 1956 n. 5;  
art. 10 LR 19 settembre 1963 n. 28;  
art. 17 LR 14 agosto 1967 n. 15;  
art. 7 LR 12 maggio 1978 n. 7;  
art. 13 LR 6 dicembre 1986 n. 11;  
art. 10 LR 26 febbraio 1990 n. 4;  
art. 38 LR 30 novembre 1994 n. 3)

#### *Protezione di contrassegni tradizionali*

1. I partiti o raggruppamenti politici organizzati possono depositare presso la Presidenza della Giunta provinciale, non prima delle ore otto del quarantaquattre-simo e non oltre le ore sedici del quarantatreesimo giorno antecedente quello della votazione, i propri contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le loro liste nelle elezioni dei consigli comunali della provincia.

2. Tale deposito deve essere fatto dal segretario regionale o provinciale o, in caso di mancanza, assenza od impedimento di questi, dal presidente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico, oppure da persona da loro inca-ricata con mandato autentificato da notaio. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, il deposito può es-sere effettuato ed il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico. La carica dei depositanti, ri-spettivamente dei mandanti, deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari e presidenti nazionali, nel caso di organizzazione nazionale, oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale.

3. Il contrassegno, anche colorato e riprodotto su foglio bianco formato pro-tocollo, deve essere presentato in triplice esemplare.

4. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ed ammessi al deposito, ovvero con quelli ripro-ducibili simboli usati tradizionalmente da altri partiti.

5. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di partiti o raggruppamenti politici di contrassegni riproducti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da altri partiti o raggruppamenti politici presenti in Consiglio provinciale, possono trarre in errore l'elettore.

6. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducti immagini o soggetti religiosi.

7. Qualora i partiti o raggruppamenti politici presentino un contrassegno non conforme alle norme di cui ai commi precedenti, il Presidente della Giunta provinciale ricusa il ricevimento e fissa al depositante il termine di 24 ore per l'eventuale presentazione di altro contrassegno.

8. Del ricevimento il Presidente della Giunta provinciale rilascia al depositante dichiarazione scritta sul retro di un esemplare del contrassegno medesimo.

9. Il Presidente della Giunta provinciale trasmette copia dei contrassegni ricevuti a tutte le commissioni elettorali circondariali o sottocommissioni elettorali circondariali della provincia e contemporaneamente dà avviso al pubblico, dei contrassegni depositati presso la Giunta provinciale, a mezzo di manifesti da affiggersi in ogni comune non oltre il trentasettesimo giorno antecedente quello della votazione. I contrassegni sono riportati sul manifesto in senso orizzontale secondo l'ordine stabilito, mediante sorteggio, dal Presidente della Giunta provinciale. A tale sorteggio possono assistere, qualora lo richiedano, i rappresentanti dei partiti o raggruppamenti politici che hanno depositato il proprio contrassegno.

#### **Articolo 27**

(Art. 24 LR 6 aprile 1956 n. 5;  
art. 11 LR 19 settembre 1963 n. 28;  
art. 14 LR 6 dicembre 1986 n. 11;  
art. 10 LR 26 febbraio 1990 n. 4;  
art. 44 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

#### *Documento di ammissione al voto*

1. Quando leggi regionali aventi ad oggetto l'elezione diretta del sindaco o l'elezione dei consigli comunali fanno riferimento al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione delle consultazioni ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si intende al documento di ammissione al voto previsto dalle leggi dello Stato.

2. Gli elettori residenti all'estero sono informati della indizione dei comizi elettorali per mezzo di cartoline-avviso spedite agli interessati tramite l'Ufficio elettorale della Regione.

### **Articolo 28**

(Art. 12 LR 19 settembre 1963 n. 28;  
art. 10 LR 26 febbraio 1990 n. 4)

#### *Liste elettorali di sezione*

1. La commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione non oltre il decimo giorno anteriore a quello di votazione.

### **Articolo 29**

(Art. 13 LR 19 settembre 1963 n. 28)

#### *Accertamento della esistenza e del buono stato dei materiali di arredamento*

1. Entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza ed il buono stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, cabine e di quant'altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni.

### **Articolo 30**

(Art. 43 LR 30 novembre 1994 n. 3)

#### *Composizione dell'ufficio elettorale di sezione*

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori e di un segretario. Uno degli scrutatori, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

### **Articolo 31**

(Art. 44 LR 30 novembre 1994 n. 3)

#### *Albo dei presidenti di seggio*

1. Nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale tenuto presso l'ufficio elettorale della Regione sono iscritti i nominativi degli elettori in possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 2. Gli interessati, entro il mese di ottobre di ogni anno, devono presentare domanda scritta al sindaco del

comune di residenza, indicando data e luogo di nascita, titolo di studio, luogo di residenza, professione, arte o mestiere. Per ogni comune l'albo deve contenere un numero di nominativi almeno doppio rispetto al numero dei seggi elettorali.

2. Possono svolgere le funzioni di presidente di seggio i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione che:

- a) hanno diritto di voto in occasione delle elezioni regionali;
- b) sono in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di II grado;
- c) non appartengono ad una delle categorie indicate nell'articolo 34;
- d) per la provincia di Bolzano, sono in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;
- e) per i comuni ladini della provincia di Bolzano, hanno inoltre un'adeguata conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327;
- f) per i comuni ladini della provincia di Trento, hanno un'adeguata conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno, il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, comunica all'ufficio elettorale della Regione i nominativi delle persone di cui si propone la cancellazione dall'albo, specificandone i motivi. Devono in ogni caso essere cancellati dall'albo:

- a) coloro che non hanno più i requisiti stabiliti dalla legge;
- b) coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le hanno svolte senza giustificato motivo;
- c) coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo, anche non definitiva;
- d) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni;
- e) coloro che si sono resi responsabili di gravi inadempienze, sulla base della segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione.

4. Per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1, il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, comunica all'ufficio elettorale della Regione, entro il mese di febbraio di ogni anno, i nominativi dei cittadini elettori del comune che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che hanno formulato domanda scritta per l'incarico di presidente di seggio elettorale, specificando per ciascuno il cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, professione, arte o

mestiere. Per i comuni della provincia di Bolzano, la comunicazione del sindaco dovrà indicare anche il possesso degli attestati di cui alla lettera d) ed eventualmente alla lettera e) del comma 2. Per i comuni ladini della provincia di Trento, la comunicazione del sindaco dovrà indicare anche il possesso dell'attestato di cui alla lettera f) del comma 2.

5. Entro il quarantesimo giorno precedente quello della votazione, l'elenco aggiornato e completo degli iscritti all'albo è trasmesso alla Cancelleria della Corte d'Appello di Trento a cura dell'ufficio elettorale della Regione.

### **Articolo 32**

(Art. 45 LR 30 novembre 1994 n. 3)

#### *Nomina dei presidenti di seggio*

1. Il Presidente della Corte d'Appello nomina i presidenti di seggio elettorale, scegliendoli fra le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 31 e fra i magistrati, gli avvocati ed i procuratori dell'Avvocatura dello Stato che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa. La scelta nell'ambito dell'albo è fatta preferibilmente fra i funzionari e gli impiegati civili dello Stato, della Regione, delle Province e dei comuni. L'enumerazione di queste categorie non implica l'ordine di precedenza. Devono comunque essere preferiti coloro che risiedono nel comune.

2. Della nomina è data comunicazione agli interessati entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, tramite i comuni di residenza ai quali è inviato l'elenco degli elettori interessati perché vengano esclusi dalla nomina a scrutatore.

3. In caso di impedimento del presidente di seggio, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco od un suo delegato, scelto tra gli elettori del comune.

### **Articolo 33**

(Art. 46 LR 30 novembre 1994 n. 3)

#### *Nomina degli scrutatori e del segretario dell'ufficio elettorale di sezione*

1. Gli scrutatori sono individuati tra i nominativi, compresi nell'albo degli scrutatori istituito con la legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni.

2. Per la nomina degli scrutatori si applicano i termini e le modalità di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni.

3. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di I grado.

#### **Articolo 34**

(Art. 28 LR 6 aprile 1956 n. 5;  
art. 10 LR 14 agosto 1967 n. 15;  
art. 16 LR 6 dicembre 1986 n. 11;  
art. 47 LR 30 novembre 1994 n. 3)

#### *Casi di ineleggibilità alla carica di presidente, di scrutatore e di segretario di seggio elettorale*

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- c) i militari delle Forze armate in servizio, gli appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, alla Polizia di Stato e al corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- d) i medici abilitati al rilascio dei certificati medici agli elettori fisicamente impediti;
- e) i Segretari comunali, nei comuni aventi più di 3 sezioni elettorali e nei comuni aventi il servizio di segreteria consorziale quando nella elezione sono interessati due o più comuni del Consorzio;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

#### **Articolo 35**

(Art. 29 LR 6 aprile 1956 n. 5;  
art. 18 LR 19 settembre 1963 n. 28)

#### *Obbligatorietà della carica di presidente, scrutatore e segretario dell'Ufficio elettorale - Vice presidente*

1. L'Ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario è obbligatorio per le persone designate.

2. Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'Ufficio, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o di impedimento.

3. Tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali, durante l'esercizio delle loro funzioni.

4. Per i reati commessi a danno dei membri dell'Ufficio si procede a termini dell'art. 24 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

### **Articolo 36**

(Art. 30 LR 6 aprile 1956 n. 5)

#### *Obbligo di presenziare alle operazioni elettorali*

1. Tre membri almeno dell'Ufficio, tra cui il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

### **Articolo 37**

(Art. 48 LR 30 novembre 1994 n. 3;  
art. 43 comma 1 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

#### *Compensi ai componenti gli uffici elettorali <sup>(8)</sup>*

1. Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione spetta un compenso complessivo di lire 304 mila (€ 157,00). Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello spettante ai funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica di dirigente. Ai funzionari pubblici con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

2. Agli scrutatori e al segretario spetta un compenso complessivo di lire 245 mila (€ 126,53).

3. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale spetta un compenso complessivo, indipendentemente dal numero delle consultazioni che hanno luogo nel medesimo giorno, rispettivamente di lire 186 mila (€ 96,06) e di lire 129 mila (€ 66,62).

4. Il trattamento di missione non è dovuto, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento medesimo, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

---

<sup>(8)</sup> Importi da ultimo rideterminati con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2009, n. 21/A.

5. Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nella presente legge sono autorizzate all'uso del proprio mezzo, restando esclusa l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

6. Ai componenti dell'ufficio elettorale della prima sezione, esclusi quelli della sezione unica del comune e quelli della prima sezione del comune con più di quindici sezioni, è inoltre corrisposto un compenso aggiuntivo pari a lire 121 mila (€ 62,49) per il presidente ed a lire 91 mila (€ 47,00) per gli scrutatori ed il segretario.

7. Ai componenti dell'ufficio centrale di cui all'articolo 83, oltre al trattamento di missione a norma dei precedenti commi, spetta un compenso giornaliero di lire 121 mila (€ 62,49) per il presidente e di lire 91 mila (€ 47,00) per i componenti, compreso il segretario.

8. Se contemporaneamente alla elezione per il rinnovo del consiglio comunale si svolgono altre elezioni o votazioni, il compenso fisso di cui al comma 1 è maggiorato di lire 66 mila (€ 34,09) e quello di cui al comma 2 è maggiorato di lire 44 mila (€ 22,72).

9. I compensi di cui ai precedenti commi costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

10. A decorrere dal mese di marzo del primo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le misure dei compensi di cui ai commi precedenti sono rideterminate annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'ISTAT. Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, alle mille lire.

11. La liquidazione delle competenze viene effettuata a cura ed a carico dell'Amministrazione comunale.

### **Articolo 38**

(Art. 4 LR 26 febbraio 1990 n. 4;  
art. 49 LR 30 novembre 1994 n. 3)

#### *Rimborso spese per nomina presidenti di seggio*

1. Alla Cancelleria della Corte d'Appello di Trento è rimborsata la quota forfetaria di lire 20.000 (€ 10,33) <sup>(9)</sup> per ogni decreto di nomina a presidente di seggio elettorale di cui all'articolo 32, oltre al rimborso delle spese documentate

---

<sup>(9)</sup> Importo da ultimo rideterminato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2009, n. 21/A.

per materiale di cancelleria occorrente all'emanazione dei suddetti decreti di nomina.

2. A decorrere dal mese di marzo del primo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la quota forfetaria di cui al comma 1 è rideterminata annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'ISTAT. Le cifre risultanti sono arrotondate per eccesso alle mille lire.

### **Articolo 39**

(Art. 51 LR 30 novembre 1994 n. 3)

#### *Locali e materiale per l'ufficio elettorale*

1. Il sindaco provvede affinché, dalle ore 16.00 in poi del giorno precedente quello di votazione, il presidente dell'ufficio elettorale assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:

- a) il plico sigillato contenente il bollo di sezione;
- b) le liste degli elettori della sezione, autenticate dalla commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale;
- c) un estratto delle liste di cui alla lettera b), da affiggersi nella sala di votazione o nel locale di attesa;
- d) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
- e) i verbali di nomina degli scrutatori;
- f) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale ed eventualmente le designazioni pervenute al comune entro le ore 16.00 del sabato precedente la votazione;
- g) il pacco delle schede che al sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Giunta regionale, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute. Il pacco potrà essere aperto solo dopo la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione alle ore 6.00 del giorno di votazione;
- h) i verbali delle operazioni degli uffici elettorali di sezione e le tabelle di scrutinio;
- i) le urne occorrenti per la votazione;
- l) sei matite copiative per l'espressione del voto;
- m) almeno due copie del manifesto riportante le principali norme per la votazione e di quello contenente le principali sanzioni penali;
- n) una copia del testo di legge e una copia delle istruzioni per gli uffici di sezione;

o) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento della sezione.

2. Le schede sono fornite a cura dell'ufficio elettorale della Regione con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti negli allegati A, B, C, D, E ed F. Le schede, di tipo unico e di identico colore, sono stampate in lingua italiana ed in lingua italiana e ladina per i comuni della provincia di Trento; in lingua italiana e tedesca ed in lingua italiana, tedesca e ladina per i comuni della provincia di Bolzano. Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali di sezione in plico sigillato già piegate.

3. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva per la provincia, sono quelli in uso per le elezioni del consiglio regionale e sono forniti a cura della Regione. Per la provincia di Bolzano, i bolli di sezione devono essere bilingui. Nei comuni delle località ladine della provincia di Bolzano e nei comuni ladini della provincia di Trento i bolli di sezione devono essere trilingui, rispettivamente bilingui.

## **Sezione II**

### **Presentazione della candidatura**

#### **Articolo 40**

(Art. 17 LR 30 novembre 1994 n. 3;  
art. 29 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

#### *Formazione delle candidature nei comuni della regione*

1. Nei comuni della regione, le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale devono indicare il nominativo del candidato alla carica di sindaco e devono essere sottoscritte da almeno:

- a) 200 elettori nei comuni con più di 40.000 abitanti;
- b) 175 elettori nei comuni con più di 20.000 abitanti;
- c) 100 elettori nei comuni con più di 10.000 abitanti;
- d) 60 elettori nei comuni con più di 5.000 abitanti;
- e) 30 elettori nei comuni con più di 2.000 abitanti;
- f) 20 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti.

2. Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel comma 1.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le candidature alla carica di sindaco.

4. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 15.000 abitanti, possono essere presentate liste di candidati alla sola carica di consigliere comunale.

5. La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione.

6. I presentatori devono essere elettori iscritti nelle liste elettorali del comune con diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale e la loro firma è autenticata anche cumulativamente in un solo atto dai soggetti e secondo le modalità stabilite dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

7. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

8. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

#### **Articolo 41**

(Art. 65 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

#### *Sottoscrizione delle liste di partiti e gruppi rappresentati in Consiglio provinciale e nella Camera dei deputati*

1. Per la presentazione di liste da parte di partiti o raggruppamenti politici che, con il medesimo contrassegno, hanno presentato candidature e hanno ottenuto un seggio nelle ultime elezioni del rispettivo Consiglio provinciale e della Camera dei deputati non sono richieste sottoscrizioni. La dichiarazione di presentazione della lista è sottoscritta dai soggetti individuati e con le modalità previste per il deposito dei contrassegni tradizionali.

2. La sottoscrizione prevista dal comma 1 deve essere autenticata dai soggetti e con le modalità indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale".

3. La Commissione o Sottocommissione elettorale circondariale in sede di esame delle candidature ai sensi del comma 1 dell'articolo 50 verifica che la lista sia sottoscritta secondo quanto previsto dal comma 1 dichiarandola invalida se non lo sia.

## **Articolo 42**

(Art. 18 LR 30 novembre 1994 n. 3;  
art. 66 comma 1 lett. i LR 22 dicembre 2004 n. 7)

### *Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento*

1. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, con la lista dei candidati al consiglio comunale e con il programma amministrativo, deve essere anche presentato, presso l'ufficio del segretario comunale competente, il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco.

2. Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore al numero dei componenti del consiglio da eleggere, né inferiore a tre quarti. Qualora il numero dei candidati da comprendere in ogni lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta, esso è arrotondato all'unità superiore.

3. I candidati, contrassegnati da numeri arabi progressivi, devono essere elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita ed eventualmente l'indicazione del soprannome o del nome volgare.

4. Nessuno può presentarsi come candidato alla carica di sindaco e di consigliere comunale nello stesso comune o in comuni diversi. In caso di elezioni al di fuori del turno elettorale generale di cui all'articolo 13, comma 1, chi già riveste la carica di sindaco in un comune non può presentarsi come candidato in altri comuni.

5. Nessuno può essere candidato alla carica di consigliere comunale in più di una lista nello stesso comune, né può presentarsi come candidato in più di un comune. In caso di elezioni al di fuori del turno elettorale generale di cui all'articolo 13, comma 1, chi già riveste la carica di consigliere in un comune non può presentarsi come candidato in altri comuni.

## **Articolo 43**

(Art. 19 LR 30 novembre 1994 n. 3;  
art. 30 e 46 LR 22 dicembre 2004 n. 7;  
art. 5 LR 22 febbraio 2008 n. 2)

### *Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano*

1. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, presso l'ufficio del segretario comunale competente, deve essere presentata la

lista dei candidati al consiglio comunale, con la specifica indicazione dei candidati che non abbiano accettato la candidatura anche per la carica di sindaco.

2. Nessuna lista può comprendere un numero di candidati inferiore a tre né superiore al numero dei componenti del consiglio, aumentato della metà. Qualora il numero dei consiglieri sia dispari, il numero massimo dei candidati è arrotondato all'unità superiore.

3. I candidati, contrassegnati da numeri arabi progressivi, devono essere elencati con l'indicazione del cognome, nome ed eventualmente del soprannome, del nome volgare o del nome del maso, luogo e data di nascita e gruppo linguistico di appartenenza o di aggregazione.

4. Nessuno può essere candidato alla carica di consigliere comunale in più di una lista nello stesso comune né può presentarsi come candidato in più di un comune. In caso di elezioni al di fuori del turno elettorale di cui all'articolo 13, comma 1, chi già riveste la carica di consigliere in un comune, non può presentarsi come candidato in altri comuni.

#### **Articolo 44**

(Art. 20 LR 30 novembre 1994 n. 3;  
art. 31 e 46 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

*Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione  
superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento  
e nei comuni con popolazione superiore  
a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano*

1. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento ed a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. Con la presentazione della candidatura alla carica di sindaco deve essere presentato anche il programma amministrativo. Nel caso in cui più liste convergano su uno stesso candidato alla carica di sindaco, tali liste devono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

2. Ogni lista di candidati per il consiglio comunale deve essere collegata con un candidato alla carica di sindaco.

3. Per i comuni della provincia di Trento, nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore al numero dei componenti del consiglio, né inferiore a tre quarti, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candi-

dati da comprendere in ogni lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta.

4. Per i comuni della provincia di Bolzano, nessuna lista può comprendere un numero di candidati inferiore a tre né superiore al numero dei componenti del consiglio, aumentato della metà. Qualora il numero dei consiglieri sia dispari, il numero massimo dei candidati è arrotondato all'unità superiore.

5. I candidati, contrassegnati da numeri arabi progressivi, devono essere elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita ed eventualmente del soprannome o del nome volgare e, nella provincia di Bolzano, con l'indicazione del gruppo linguistico di appartenenza o di aggregazione.

6. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di sindaco e di consigliere comunale nello stesso comune o in comuni diversi. In caso di elezioni al di fuori del turno elettorale generale di cui all'articolo 13, comma 1, chi già riveste la carica di sindaco in un comune, non può presentarsi come candidato in altri comuni.

7. Nessuno può essere candidato alla carica di consigliere comunale in più di una lista nello stesso comune né può presentarsi come candidato in più di un comune. In caso di elezioni al di fuori del turno elettorale generale di cui all'articolo 13, comma 1, chi già riveste la carica di consigliere in un comune, non può presentarsi come candidato in altri comuni.

#### **Articolo 45**

(Art. 20-bis LR 30 novembre 1994 n. 3;  
art. 32 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

#### *Parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive*

1. Al fine di promuovere condizioni per la parità di accesso alle cariche elettive, le liste dei candidati devono essere formate da rappresentanti di ambo i generi.

2. In ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi del numero massimo di candidati spettanti alla medesima lista con eventuale arrotondamento all'unità superiore.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 42, comma 3, 43, comma 3, e 44, comma 5, per le candidate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del marito.

4. In sede di esame ed ammissione delle liste dei candidati, la competente Commissione o Sottocommissione elettorale circondariale verifica la quota dei rappresentanti di ogni genere iscritti nelle liste dei candidati. In caso di inosservanza di quanto disposto al comma 1, ricusa la lista. In caso di superamento della

quota di cui al comma 2, riduce la lista al numero massimo ammesso di candidati del medesimo genere, stralciando gli ultimi nomi del genere eccedente i due terzi.

#### **Articolo 46**

(Art. 35 LR 6 aprile 1956 n. 5;  
art. 33 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

#### *Collegamento delle liste in provincia di Bolzano*

1. Nei comuni della provincia di Bolzano, le liste dei candidati possono collegarsi agli effetti dell'assegnazione dei seggi spettanti ai più alti resti, di cui agli articoli 88 e 89.

2. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, possono essere effettuate esclusivamente tra liste che appoggiano il medesimo candidato alla carica di sindaco.

#### **Articolo 47**

(Art. 21 LR 30 novembre 1994 n. 3;  
art. 34 e 46 LR 22 dicembre 2004 n. 7;  
art. 1 L.R. 22 febbraio 2008 n. 2)

#### *Modalità di presentazione delle candidature*

1. Con la candidatura alla carica di sindaco e con le liste dei candidati a consigliere comunale, devono essere presentati:

- a) tre esemplari del contrassegno a colori, anche figurato, contenuto in un cerchio di cm. 10 di diametro e tre esemplari del medesimo contrassegno contenuto in un cerchio di cm. 2 di diametro. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento ed a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, le candidature alla carica di sindaco devono essere accompagnate dai contrassegni di tutte le liste ad esse collegate;
- b) il certificato, rilasciato per ogni candidato dal sindaco competente, attestante l'iscrizione nelle liste elettorali; per i comuni della provincia di Bolzano, tale certificato deve inoltre contenere l'attestazione che il candidato è in possesso del diritto di voto per l'elezione dei consigli comunali nella provincia medesima<sup>(10)</sup>;

---

<sup>(10)</sup> Si precisa che ai sensi degli articoli 6, 15 e 16 il possesso del diritto di voto per le elezioni dei consigli comunali della provincia di Bolzano è un requisito richiesto solo per i candidati alla carica di sindaco.

- c) la dichiarazione di accettazione della candidatura la cui firma deve essere autenticata, secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni. Qualora il candidato si trovi all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta alla Autorità diplomatica o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni. Nei comuni della provincia di Bolzano, la dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere accompagnata dal certificato di appartenenza o di aggregazione ad un gruppo linguistico rilasciato ai sensi dell'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni, oppure, per coloro che non hanno reso la dichiarazione di cui all'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenere una dichiarazione di appartenenza o di aggregazione al gruppo linguistico ai fini ed agli effetti del mandato elettorale. Tale dichiarazione, ovvero quanto indicato nel certificato, è irrevocabile per la durata della consiliatura. Inoltre, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, la dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'eventuale espressa rinuncia alla candidatura alla carica di sindaco; nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, deve contenere l'indicazione della lista o delle liste collegate. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, ciascun candidato alla carica di sindaco deve indicare quale, tra le liste ad esso collegate, deve essere considerata lista di riferimento ai fini dell'assegnazione dei seggi per il consiglio comunale;
- d) copia del programma amministrativo; per la provincia di Bolzano solo nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- e) l'indicazione di uno o due delegati i quali abbiano la facoltà di designare un rappresentante di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale nonché di effettuare, per i comuni della provincia di Bolzano, le dichiarazioni di collegamento della lista ai sensi dell'articolo 46;
- f) nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento ed a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano con le liste dei candidati devono essere presentate le dichiarazioni di collegamento con un candidato alla carica di sindaco; le stesse devono essere convergenti con l'analoga dichiarazione rilasciata dal candidato medesimo.

2. Le dichiarazioni di collegamento di cui all'articolo 46 possono essere presentate alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale entro le ore 9 del giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.

3. Le designazioni e le dichiarazioni devono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata dai soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

4. Le liste e gli allegati devono essere presentati nelle ore d'ufficio nel periodo compreso tra il trentasettesimo giorno e le ore 12 del trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione, domenica esclusa. Le liste accompagnate da contrassegni identici a quelli depositati presso la Giunta provinciale devono essere presentate da persona munita di delega, rilasciata da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o del raggruppamento politico che ha depositato il contrassegno, con la contestuale attestazione del Presidente della Giunta provinciale dalla quale risulti che i predetti dirigenti sono autorizzati a rilasciare le deleghe per la presentazione delle liste medesime.

5. Il segretario comunale o il dipendente comunale da lui delegato rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno, l'ora e il numero progressivo della presentazione e provvede a rimmetterli, nel pomeriggio del trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione, alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale competente per territorio.

#### **Articolo 48**

(Art. 64 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

#### *Dichiarazione di appartenenza o di aggregazione a gruppo linguistico per le elezioni comunali dell'anno 2005*

1. In pendenza della procedura di infrazione 4929/01 ex articolo 226 del Trattato di Roma, ai fini delle elezioni dei consigli e dei sindaci dei comuni della provincia di Bolzano da indirsi nell'anno 2005, la dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere accompagnata dal certificato di appartenenza o di aggregazione ad un gruppo linguistico rilasciato ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure, per coloro che non l'hanno resa, contenere una dichiarazione di appartenenza o di aggregazione al gruppo linguistico ai fini ed agli effetti del mandato elettorale. Tale dichiarazione è irrevocabile per la durata della legislatura.

### **Articolo 49**

(Art. 38 LR 6 aprile 1956 n. 5;  
art. 10 LR 26 febbraio 1990 n. 4)

#### *Delegati e rappresentanti di lista*

1. La commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale trasmette al sindaco, entro le ore 12 del venerdì precedente la votazione, l'elenco nominativo dei delegati di cui alla lettera e) dell'articolo 47.

2. Le designazioni dei rappresentanti di lista previste dalla lett. e) dell'articolo 47 vanno consegnate, entro le ore 12 del sabato precedente la votazione, al sindaco che ne cura la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, oppure direttamente ai singoli presidenti la mattina stessa dell'elezione, purché prima dell'inizio delle operazioni.

### **Articolo 50**

(Art. 22 LR 30 novembre 1994 n. 3;  
art. 35 e 46 LR 22 dicembre 2004 n. 7;  
art. 2 LR 22 febbraio 2008 n. 2)

#### *Commissione o sottocommissione elettorale circondariale. Esame ed ammissione delle candidature*

1. La commissione o sottocommissione elettorale circondariale, entro il terzo giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature:

- a) effettua gli adempimenti previsti dall'articolo 45, comma 4 e ricusa le liste qualora, per effetto della riduzione, il numero dei candidati sia inferiore al numero minimo richiesto per la loro ammissione;
- b) verifica che le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminandole se non lo sono;
- c) ricusa le candidature alla carica di sindaco e cancella dalle liste i nomi dei candidati alla carica di consigliere comunale nel caso sia accertata la sussistenza a loro carico di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni o qualora, in riferimento agli stessi, manchi ovvero sia incompleta la dichiarazione di accettazione prescritta dall'articolo 47, integrata per i comuni della provincia di Bolzano dal certificato o dalla dichiarazione di appartenenza o di aggregazione ad un gruppo linguistico. Ricusa altresì le candidature alla carica di sindaco e cancella dalle liste i nomi dei candidati alla carica di consigliere comunale qualora manchi il

certificato di iscrizione nelle liste elettorali attestante, inoltre, per i comuni della provincia di Bolzano, che il candidato <sup>(11)</sup> è in possesso del diritto di voto per l'elezione dei consigli comunali della provincia medesima;

- d) ricusa i contrassegni presentati da parte di chi non ha titolo; che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici, ovvero che riproducano simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o gruppi politici presenti in consiglio provinciale, possano trarre in errore l'elettore; ricusa altresì i contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli depositati presso la Presidenza della Giunta provinciale o con quelli presentati in precedenza oppure riproducenti immagini o soggetti religiosi; in tali casi la commissione o sottocommissione assegna un termine non superiore a ventiquattro ore per la presentazione di un nuovo contrassegno;
- e) accerta che le liste accompagnate da contrassegni identici a quelli depositati presso la Giunta provinciale siano state presentate da persone munite di delega rilasciata da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o gruppo politico che ha depositato il contrassegno, con la prescritta attestazione del Presidente della Giunta provinciale, ricusando quelle liste per le quali manca tale requisito;
- f) cancella i nomi dei candidati già compresi in liste presentate in precedenza o che, in caso di elezioni al di fuori del turno elettorale generale, rivestono già la carica di sindaco o di consigliere in altro comune;
- g) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;
- h) ricusa le candidature alla carica di sindaco che non contengano l'indicazione della lista o delle liste collegate oppure l'indicazione delle liste di riferimento ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera c);
- i) ricusa le liste che non presentano candidature alla carica di sindaco o non hanno dichiarato di collegarsi ad altra candidatura ai sensi dell'articolo 44, ad eccezione delle liste presentate nei comuni fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano;
- l) cancella dalla lista dei candidati alla carica di consigliere comunale il nominativo del candidato alla carica di sindaco eventualmente compreso nella lista medesima.

2. La riconsiderazione della candidatura alla carica di sindaco comporta la riconsiderazione dell'unica lista o di tutte le liste ad essa collegate. La riconsiderazione dell'unica

---

<sup>(11)</sup> Si precisa che ai sensi degli articoli 6, 15 e 16 il possesso del diritto di voto per le elezioni dei consigli comunali della provincia di Bolzano è un requisito richiesto solo per i candidati alla carica di sindaco.

lista o di tutte le liste collegate ad una candidatura alla carica di sindaco, comporta la riconsiderazione della candidatura medesima.

3. La commissione o sottocommissione elettorale circondariale verifica se le dichiarazioni di collegamento presentate ai sensi dell'articolo 46 siano reciproche ed esclude dal gruppo di liste collegate quelle che manchino di tale requisito. Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, verifica inoltre che i collegamenti eventualmente effettuati ai sensi e per i fini di cui all'articolo 46 siano effettuati esclusivamente tra liste che appoggiano il medesimo candidato alla carica di sindaco, escludendo quelle che manchino di tale requisito.

4. Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro il terzo giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature, delle contestazioni fatte dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

5. La commissione o sottocommissione elettorale circondariale si riconvoca entro le ore 9 del quarto giorno successivo per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti al fine di sanare mere irregolarità o errori materiali contenuti nella documentazione di cui all'articolo 47 ed accettare nuovi contrassegni; seduta stante delibera sulle modificazioni eseguite.

6. Dopo l'approvazione definitiva di tutte le candidature di ogni singolo comune, la commissione o sottocommissione elettorale circondariale stabilisce, mediante sorteggio, l'ordine delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati per il consiglio comunale. Con riferimento ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento ed ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, il sorteggio è effettuato fra le liste per il consiglio comunale. Con riferimento ai comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento ed ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, il sorteggio avviene separatamente per le candidature alla carica di sindaco e per le liste dei candidati a consigliere comunale.

7. Alle operazioni di sorteggio possono partecipare, qualora lo richiedano, i delegati delle liste presentate.

8. L'ordine delle liste dei candidati per il consiglio comunale è stabilito mediante un sorteggio numerico a prescindere dall'ordine delle candidature alla carica di sindaco.

9. Le decisioni della commissione o sottocommissione elettorale circondariale sono definitive e vengono comunicate per conoscenza anche al Commissario del Governo.

## **Articolo 51**

(Art. 23 LR 30 novembre 1994 n. 3;  
art. 46 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

### *Pubblicazione del manifesto delle candidature*

1. Le decisioni di cui all'articolo 50 devono essere immediatamente comunicate all'ufficio elettorale della Regione per la preparazione del manifesto di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d).

2. Per i comuni della provincia di Trento con popolazione fino a 3.000 abitanti, il manifesto deve contenere il contrassegno di lista con a fianco il cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato alla carica di sindaco; a seguire, in senso verticale, il cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati alla carica di consigliere comunale.

3. Per i comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 3.000 abitanti e per i comuni della provincia di Bolzano con popolazione superiore a 15.000 abitanti il manifesto delle candidature alla carica di sindaco deve contenere il cognome, nome, luogo e data di nascita di ogni candidato nonché i contrassegni delle liste collegate. Il manifesto delle candidature per il consiglio comunale deve contenere i contrassegni di lista, il cognome, nome, luogo e data di nascita di ogni candidato nonché l'indicazione del nominativo del candidato alla carica di sindaco cui ogni lista è collegata. Per i comuni della provincia di Bolzano devono inoltre essere indicati il gruppo linguistico di appartenenza o di aggregazione di ciascun candidato ed i collegamenti di lista di cui all'articolo 46.

4. Per i comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 15.000 abitanti il manifesto deve contenere il contrassegno di lista, il cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati alla carica di sindaco e consigliere comunale; a seguire, il cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati alla sola carica di consigliere. Devono inoltre essere indicati il gruppo linguistico di appartenenza o di aggregazione di ciascun candidato ed i collegamenti di lista di cui all'articolo 46.

5. I manifesti di cui ai commi precedenti sono tempestivamente trasmessi in congruo numero al sindaco che dovrà curarne l'affissione all'albo ed in altri luoghi pubblici non oltre l'ottavo giorno antecedente quello di votazione.

## **Articolo 52**

(Art. 24 LR 30 novembre 1994 n. 3;  
art. 46 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

### *Stampa delle schede*

1. L'ufficio elettorale della Regione provvede alla stampa delle schede sulla base delle decisioni di cui all'articolo 50. La stampa delle schede è accompagnata dalle speciali misure di sicurezza disposte in occasione delle elezioni politiche per l'analogo servizio.

2. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, le schede elettorali riportano a fianco del contrassegno il nominativo del relativo candidato alla carica di sindaco in progressione verticale, secondo l'ordine stabilito mediante sorteggio dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale. Le schede avranno le caratteristiche di cui all'allegato A.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento, le schede elettorali riportano il nominativo del candidato alla carica di sindaco con a fianco i contrassegni della lista o delle liste collegate ammesse per l'elezione del consiglio comunale e lo spazio per l'espressione del voto di preferenza, secondo le caratteristiche di cui all'allegato B. I nominativi dei candidati alla carica di sindaco sono disposti in progressione verticale, secondo l'ordine stabilito mediante sorteggio dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale; i contrassegni della lista o delle liste collegate sono disposti in progressione verticale, secondo l'ordine stabilito mediante sorteggio dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale.

4. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, le schede per l'elezione del sindaco riportano lo spazio per l'espressione del voto, secondo le caratteristiche di cui all'allegato C. Le schede per l'elezione del consiglio comunale riportano i contrassegni di lista in progressione verticale, secondo l'ordine stabilito mediante sorteggio dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale, e lo spazio per l'espressione del voto di preferenza, secondo le caratteristiche di cui all'allegato C.

5. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, le schede elettorali riportano i nominativi dei candidati alla carica di sindaco con a fianco i contrassegni della lista o delle liste collegate ammesse per l'elezione del consiglio comunale e lo spazio per l'espressione del voto di preferenza, secondo le caratteristiche di cui all'allegato D.

6. Le schede per il secondo turno di votazione sono quelle di cui all'allegato E per i comuni della provincia di Trento ed all'allegato F per i comuni della provincia di Bolzano.

## **Articolo 53**

(Art. 25 LR 30 novembre 1994 n. 3)

### *Sospensione delle elezioni per insufficienza del numero dei candidati*

1. Le elezioni non hanno luogo qualora non sia presentata nessuna candidatura alla carica di sindaco. Nei comuni della provincia di Bolzano, le elezioni non hanno luogo altresì quando il numero complessivo dei candidati compresi nelle liste presentate ed ammesse non sia superiore alla metà del numero dei consiglieri da eleggere nel comune.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il presidente della commissione o sottocommissione elettorale circondariale ne dà immediatamente notizia al Presidente della Giunta regionale al quale, inoltre, rimette subito copia del relativo verbale.

3. Il Presidente della Giunta regionale dà notizia agli elettori dell'avvenuta sospensione delle elezioni mediante avviso da pubblicarsi a cura del sindaco entro cinque giorni dalla decisione della commissione o sottocommissione elettorale circondariale.

4. Le elezioni seguiranno entro novanta giorni dalla data del decreto di sospensione, nel giorno che sarà stabilito dal Presidente della Giunta regionale con le modalità di cui all'articolo 25. Tale termine può essere prorogato al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dall'articolo 13.

## **Capo V** **Della votazione**

### **Sezione I** **Norme generali**

#### **Articolo 54**

(Art. 42 LR 6 aprile 1956 n. 5;  
art. 26 LR 19 settembre 1963 n. 28;  
art. 17 LR 10 agosto 1974 n. 6)

#### *Sala della votazione - Caratteristiche ed arredamento*

1. La sala della votazione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con una apertura nel mezzo per il passaggio.
2. Nel compartimento destinato all'Ufficio elettorale, gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.
3. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine, collocate in maniera da rimanere isolate ed a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio e dal tramezzo, e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto.
4. Le porte e le finestre che si trovano nelle pareti adiacenti alla cabina, ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.
5. Nella sala della votazione o in quella di accesso alla medesima, devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati, un manifesto recante le principali norme per la votazione ed un manifesto indicante le principali sanzioni penali previste dal T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

#### **Articolo 55**

(Art. 43 LR 6 aprile 1956 n. 5;  
art. 27 LR 19 settembre 1963 n. 28)

#### *Ordine pubblico - Competenze del presidente del seggio*

1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettono reato.

2. La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala della votazione; però in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla Forza.

3. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni di sezione.

4. Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora due scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala della votazione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

5. Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

6. Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'articolo 75 riguardo al termine ultimo della votazione.

7. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

## **Articolo 56**

(Art. 55 LR 30 novembre 1994 n. 3)

### *Propaganda elettorale*

1. Per quanto concerne la disciplina della propaganda elettorale si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della predetta legge, integrate dalle disposizioni di cui agli articoli 29 e 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni. <sup>(12)</sup>

---

<sup>(12)</sup> Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 ("Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica"), sono stati abrogati dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22.2.2000, concernente "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica". Per il testo della suddetta legge si veda la nota all'articolo 56.

### **Articolo 57**

(Art. 44 LR 6 aprile 1956 n. 5;  
art. 29 LR 19 settembre 1963 n. 28)

#### *Accesso alla sala della votazione*

1. Possono essere ammessi nella sala della votazione solo gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva, di cui all'articolo 27.
2. È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

### **Articolo 58**

(Art. 45 LR 6 aprile 1956 n. 5;  
art. 21 LR 6 dicembre 1986 n. 11)

#### *Elettori che possono votare nella sezione*

1. Ha diritto di votare nella sezione:
  - a) chi è iscritto nella lista degli elettori della sezione;
  - b) chi si presenta munito di sentenza di Corte d'Appello o di attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, che lo dichiara elettore del comune;
  - c) il Presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio ed i rappresentanti delle liste dei candidati, purché iscritti nelle liste elettorali del comune;
  - d) gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, nella sezione, purché iscritti nella lista elettorale del comune.
2. Gli elettori di cui alle lettere b), c), d), sono iscritti, a cura del Presidente, in calce alla lista di sezione.

### **Articolo 59**

(Art. 30 LR 6 dicembre 1986 n. 11)

#### *Degenti in ospedali e case di cura e detenuti non privati del diritto elettorale*

1. I degenti in ospedali e case di cura ed i detenuti non privati del diritto elettorale sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione, purché siano iscritti nelle liste elettorali del comune e della circoscrizione, rispettivamente per la elezione del consiglio comunale e circoscrizionale, dove è sito l'ospedale, la

casa di cura o l'istituto di detenzione e purché, nei comuni della provincia di Bolzano siano in possesso del requisito residenziale per l'esercizio del diritto elettorale in tale provincia in occasione delle elezioni del consiglio comunale.

2. A tale effetto, gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato ed il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura o del direttore dell'istituto di detenzione, comprovante il ricovero o la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario del luogo di cura, rispettivamente del direttore dell'istituto di detenzione.

3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per degenti e detenuti e per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel giorno precedente le elezioni, al Presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prendere nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

4. Gli elettori di cui al presente articolo non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui alla lettera b) del terzo comma che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

## **Articolo 60**

(Art. 31 LR 6 dicembre 1986 n. 11)

### *Sezioni elettorali in ospedali e case di cura con almeno 200 letti*

1. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.

2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

3. Nel caso di contemporaneità delle elezioni del consiglio comunale e di quello circoscrizionale, il Presidente prende nota, nella lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

4. Per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, si applicano le disposizioni di cui all'articolo seguente.

### **Articolo 61**

(Art. 32 LR 6 dicembre 1986 n. 11;  
art. 10 LR 26 febbraio 1990 n. 4)

#### *Seggi speciali in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto e in luoghi di detenzione e di custodia preventiva*

1. Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi residenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

2. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno della votazione contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione.

3. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario di seggio.

4. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

5. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

6. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione, facendo apposita annotazione per quelli elettori che, nel caso di due votazioni contemporanee, partecipano soltanto ad una delle due.

7. I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

8. Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

9. Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di 500 la commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la

votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

### **Articolo 62**

(Art. 33 LR 6 dicembre 1986 n. 11)

#### *Esercizio del diritto di voto in ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto*

1. Per gli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.

2. Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie i voti dei ricoverati, curando che la votazione abbia luogo in cabina mobile o con mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

### **Articolo 62-bis**

(Art. 7 LR. 22 febbraio 2008 n. 2)

#### *Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali*

1. Per gli aventi diritto di voto per le elezioni comunali affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, se dimorano nel territorio del comune per cui sono elettori, si applica l'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.

### **Articolo 63**

(Art. 40 LR 30 novembre 1994 n. 3)

#### *Agevolazione dell'esercizio del diritto di voto*

1. I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto in modo da facilitare agli elettori portatori di handicap il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le strutture sanitarie pubbliche, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento di cui all'articolo 64 e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Si applicano altresì le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

#### **Articolo 64**

(Art. 39 LR 30 novembre 1994 n. 3)

##### *Modalità di espressione del voto*

1. Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina.

2. Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente del seggio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto. Il presidente fa prendere nota di tale fatto nel verbale.

3. I non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore che sia stato volontariamente scelto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un comune della regione.

4. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito; del suo nome e cognome è preso atto nel verbale.

5. I certificati medici eventualmente esibiti sono allegati al verbale e sono validi soltanto se rilasciati dai funzionari medici designati dai competenti organi preposti alla gestione della Sanità; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

6. Tali certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore. I certificati devono essere rilasciati in carta libera, immediatamente e gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

7. In sostituzione del certificato medico, eventualmente richiesto, i non vedenti possono esibire la tessera di iscrizione all'Unione Italiana Ciechi.

## **Articolo 65**

(Art. 47 LR 6 aprile 1956 n. 5;  
art. 31 LR 19 settembre 1963 n. 28;  
art. 18 LR 10 agosto 1974 n. 6;  
art. 16 LR 18 marzo 1980 n. 3;  
art. 6 e 10 LR 26 febbraio 1990 n. 4;  
art. 52 LR 30 novembre 1994 n. 3)

### *Ufficio elettorale - Operazioni preliminari*

1. Alle ore 6 del giorno fissato per la votazione, il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori ed il segretario.

2. Qualora, all'atto della costituzione del seggio, non siano presenti tutti od alcuni scrutatori, nominati ai sensi dell'articolo 33, o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente il più anziano ed il più giovane degli elettori presenti nel seggio che sappiano leggere e scrivere, non siano rappresentanti di liste di candidati e non si trovino in una delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 34.

3. Quindi vengono eseguite nel seguente ordine le operazioni in appresso indicate:

- a) viene constatata l'integrità del sigillo del plico contenente il bollo della sezione;
- b) viene constatata l'integrità del sigillo del pacco contenente le schede e vengono timbrate con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nella lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale;
- c) vengono riposte nell'urna, sita a sinistra del presidente, le schede così autenticate; nel caso di svolgimento contemporaneo della elezione per il rinnovo del consiglio comunale con altre elezioni o votazioni tale urna è sostituita da una apposita cassetta;
- d) viene sigillata l'urna vuota sita a destra del presidente, lasciando solo aperto il foro per l'introduzione delle schede votate.

4. In caso di elezione del sindaco su scheda distinta da quella del consiglio comunale, le urne contenenti le schede votate per l'elezione del sindaco sono distinte da quelle contenenti le schede votate per l'elezione del consiglio comunale.

5. Durante le operazioni di cui al presente articolo, che devono essere eseguite nel più breve tempo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

6. Il presidente dell'Ufficio dichiara quindi aperta la votazione.

## **Articolo 66**

(Art. 48 LR 6 aprile 1956 n. 5)

### *Rappresentanti di lista - Assistenza alle operazioni dell'Ufficio elettorale*

1. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione e dell'Ufficio centrale dal momento della costituzione dei medesimi a quello del loro scioglimento, prendendo posto nell'interno della sala in cui le operazioni si svolgono.
2. Durante le operazioni di cui all'articolo 65 nemmeno i rappresentanti di lista possono allontanarsi dalla sala.

## **Articolo 67**

(Art. 49 LR 6 aprile 1956 n. 5;  
art. 19 LR 10 agosto 1974 n. 6;  
art. 10 LR 26 febbraio 1990 n. 4)

### *Identificazione dell'elettore*

1. Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.
2. In mancanza di idoneo documento di identificazione munito di fotografia, uno dei membri dell'Ufficio attesta la identità dell'elettore apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale.
3. Se nessuno dei membri dell'Ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'Ufficio, che attesti la sua identità. Il Presidente avverte quest'ultimo elettore che se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dalle leggi. L'elettore che attesta l'identità deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.
4. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori decide il presidente a norma dell'articolo 77.

## **Articolo 68**

(Art. 50 LR 6 aprile 1956 n. 5;  
art. 23 LR 6 dicembre 1986 n. 11)

### *Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione*

1. L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'articolo 27 e, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna e una matita copiativa, si reca nella cabina unicamente per compilare e piegare la scheda e poscia la presenta già piegata al presidente, il quale la depone nell'urna, destinata a raccogliere le schede votate.

2. Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in piego, dopo che il presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata", aggiungendo la sua firma.

3. Nella apposita colonna delle liste di sezione è annotata la consegna della nuova scheda.

4. Con la scheda votata deve essere restituita anche la matita.

5. A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa attestazione, apponendo la propria firma nell'apposita colonna accanto al nome di ciascun votante.

6. Nel caso di contemporaneità delle elezioni del consiglio comunale e di quello circoscrizionale, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

7. Le schede non conformi a quelle prescritte dall'articolo 39 mancanti del bollo, non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale.

## **Articolo 69**

(Art. 26 LR 30 novembre 1994 n. 3)

### *Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Elezione del sindaco e del consiglio comunale*

1. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.

2. Ciascun elettore vota per un candidato alla carica di sindaco, segnando con la matita copiativa il relativo contrassegno. Può altresì esprimere due voti di

preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome e se necessario il cognome e il nome nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati ed all'occorrenza data e luogo di nascita.

3. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno. In caso di ulteriore parità, viene eletto il più anziano di età.

4. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

5. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta. I restanti seggi sono attribuiti proporzionalmente tra le altre liste. L'attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalità stabilite all'articolo 86.

6. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante ad ogni lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della relativa lista.

### **Articolo 70**

(Art. 27 LR 30 novembre 1994 n. 3;  
art. 36 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

#### *Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Elezione del sindaco e del consiglio comunale*

1. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento, la votazione per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale avviene su scheda unica, recante il cognome ed il nome dei candidati alla carica di sindaco, i contrassegni delle liste collegate ai sensi dell'articolo 44, comma 1, ed a fianco di ciascun contrassegno lo spazio per esprimere il voto di preferenza per il consiglio comunale.

2. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate. Qualora l'elettore tracci un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso per la lista votata e per il candidato alla carica di sindaco. Il voto espresso per una lista vale anche come voto a favore del candidato alla carica di sindaco collegato. Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di sindaco ed un voto per una delle liste ad esso non collegate. Ciascun elettore ha diritto, infine, di esprimere due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale della lista prescelta, scrivendone il cognome e se necessario il nome ed il cognome nelle apposite righe accanto al contrassegno della lista prescelta. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia la possibilità di confusione fra più candidati, ed all'occorrenza data e luogo di nascita.

3. È proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

4. Qualora nessun candidato sia eletto sindaco, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

5. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 4, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente della commissione o della sottocommissione elettorale circondariale.

6. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro le ore 12 dell'ottavo giorno antecedente lo svolgimento del secondo turno di votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste o gruppi di liste rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. L'ulteriore collegamento con una lista che per il primo turno di votazione era collegata con altre liste, ha validità solo se effettuato nei confronti di tutte le liste del gruppo. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

7. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome e il nome dei candidati alla carica di sindaco ed i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

8. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 6, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.

9. I seggi assegnati al consiglio sono attribuiti alle liste in proporzione ai voti conseguiti nel primo turno elettorale assicurando il 60 per cento dei seggi alla lista o alle liste collegate nell'unico o nel secondo turno con il sindaco eletto. L'attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalità stabilite all'articolo 87.

### **Articolo 71**

(Art. 28 LR 30 novembre 1994 n. 3;  
art. 46 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

#### *Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Elezione del sindaco*

1. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, la votazione per l'elezione del sindaco avviene su schede apposite.

2. Ciascun elettore vota per uno dei candidati alla carica di sindaco, scrivendo con la matita copiativa il cognome e, se necessario, il cognome ed il nome nella apposita riga stampata sulla scheda.

3. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti si procede ad un secondo turno elettorale, da svolgersi la seconda domenica successiva a quella del primo, fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra più candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato appartenente alla lista per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

4. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 3, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente della commissione o della sottocommissione elettorale circondariale.

5. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome ed il nome dei candidati alla carica di sindaco. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

6. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato della lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.

#### **Articolo 72**

(Art. 29 LR 30 novembre 1994 n. 3;  
art. 46 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

*Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano -  
Modalità per l'espressione del voto per l'elezione del consiglio comunale*

1. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

2. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

3. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista votata.

4. Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a quattro.

5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno il cognome, se necessario il cognome ed il nome, dei candidati prescelti, compresi nella lista votata.

6. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, ed all'occorrenza data e luogo di nascita, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

7. L'attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalità stabilite all'articolo 88.

#### **Articolo 73**

(Art. 30 LR 30 novembre 1994 n. 3;  
art. 37 e 46 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

*Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano -  
Elezione del sindaco e del consiglio comunale*

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, la votazione per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale avviene

su scheda unica. La scheda riporta il cognome ed il nome dei candidati alla carica di sindaco, i contrassegni delle liste collegate ai sensi dell'articolo 44, comma 1, ed, a fianco di ciascun contrassegno, lo spazio per esprimere il voto di preferenza per il consiglio comunale.

2. Ciascun elettore vota per un candidato alla carica di sindaco tracciando con la matita copiativa un segno accanto ad uno dei contrassegni delle liste ad esso collegate. Può altresì esprimere quattro voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nelle liste collegate al candidato alla carica di sindaco votato, scrivendone il cognome e, se necessario, il cognome ed il nome nelle apposite righe accanto al contrassegno della lista prescelta. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, ed all'occorrenza data e luogo di nascita, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

3. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso. L'indicazione di voto apposta solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco costituisce un voto valido per il candidato sindaco votato e per la lista collegata. In caso di collegamento con un gruppo di liste, i voti attribuiti al solo candidato sindaco sono ripartiti tra tutte le liste del gruppo in proporzione ai voti validi ottenuti da ciascuna lista, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale superiore a 50.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, partecipa al ballottaggio il candidato sindaco più anziano di età.

6. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente della commissione o sottocommissione elettorale circondariale.

7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. L'ulteriore collegamento con un gruppo di liste collegate ai sensi dell'articolo 46 deve essere effettuato nei confronti di tutte

le liste facenti parte del gruppo. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

8. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome ed il nome dei candidati alla carica di sindaco. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.

10. L'attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalità stabilite dall'articolo 89.

#### **Articolo 74**

(Art. 31 LR 30 novembre 1994 n. 3)

##### *Modalità di svolgimento del secondo turno di votazione*

1. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate dalle norme relative allo svolgimento del primo turno.

2. Gli uffici per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo.

3. Nel secondo turno sono ammessi al voto nelle rispettive sezioni gli elettori in possesso del certificato elettorale, ovvero dei documenti equivalenti di cui all'articolo 27 ed all'articolo 58, comma 1, lettera b).

#### **Articolo 75**

(Art. 53 LR 6 aprile 1956 n. 5;  
art. 34 LR 19 settembre 1963 n. 28)

##### *Chiusura della votazione*

1. La votazione deve proseguire fino alle ore 22; tuttavia gli elettori che si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

## **Articolo 76**

(Art. 54 LR 6 aprile 1956 n. 5;  
art. 35 LR 19 settembre 1963 n. 28;  
art. 20 LR 10 agosto 1974 n. 6;  
art. 24 LR 6 dicembre 1986 n. 11;  
art. 7 e 10 LR 26 febbraio 1990 n. 4)

### *Accertamento del numero dei votanti*

1. Dopo che gli elettori abbiano votato, il presidente:

- a) dichiara chiusa la votazione;
- b) provvede a sigillare l'urna contenente le schede votate;
- c) accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale, nonché da quelle di cui agli articoli 60, 61 e 62 della presente legge e dai tagliandi dei certificati elettorali. Queste liste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da due scrutatori;
- d) conta le schede autenticate e non impiegate nella votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuta la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo, corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;
- e) forma un unico pacco diretto al Pretore del circondario, contenente le liste vidimate, i tagliandi dei certificati elettorali e tutte le schede autenticate e non autenticate sopravanzate;
- f) sigilla il pacco con il bollo della sezione e con la firma di tutti i componenti l'Ufficio e provvede immediatamente a recapitarlo al sindaco del comune, il quale ne curerà il successivo inoltro al Pretore;
- g) racchiude il bollo, i verbali, nonché tutti gli atti, documenti e carte relativi alle operazioni elettorali, nell'urna che conteneva le schede autenticate, e provvede a sigillare la medesima, formando un apposito pacco sigillato degli stampati, registri e liste qualora i medesimi non trovassero posto nell'urna;
- h) rinvia le operazioni alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia esterna della sala, fatta preventivamente sfollare, in maniera che nessuno possa entrarvi. Ai rappresentanti di lista è consentito di intrattenersi all'esterno della sala di votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa;
- i) scioglie l'adunanza non appena compiute le operazioni sopra descritte.

2. Le operazioni previste dal comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.

**Articolo 77**  
(Art. 55 LR 6 aprile 1956 n. 5)

*Presidente - Decisione provvisoria sugli incidenti e sulla nullità dei voti*

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

2. Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, e contestate per qualsiasi motivo e a qualsiasi effetto ed i reclami scritti, devono essere vidimati da almeno due componenti l'Ufficio.

**Capo VI**  
**Dello scrutinio e della proclamazione**

**Sezione I**  
**Lo scrutinio**

**Articolo 78**  
(Art. 56 LR 6 aprile 1956 n. 5;  
art. 36 LR 19 settembre 1963 n. 28;  
art. 53 LR 30 novembre 1994 n. 3;  
art. 46 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

*Spoglio dei voti*

1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala, nonché dei sigilli delle urne e del pacco di cui all'articolo 76, dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 12 del giorno stesso. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano le operazioni iniziano con lo spoglio delle schede relative all'elezione del sindaco.

2. Uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata leggendo altresì le preferenze od i voti individuali

di ogni candidato; passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.

3. Il terzo scrutatore ed il segretario notano separatamente ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista, nonché da ciascun candidato. È vietato estrarre dall'urna una nuova scheda se quella precedentemente estratta non sia stata spogliata, depositata ed i relativi voti registrati in conformità a quanto sopra prescritto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti il seggio.

4. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a termine dell'articolo 77.

### **Articolo 79**

(Art. 41 LR 30 novembre 1994 n. 3;  
art. 41 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

#### *Validità e nullità delle schede e dei voti*

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni volta che se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

2. Sono nulle le schede:

- a) che non siano quelle prescritte dall'articolo 39 o che, essendo sfuggite al controllo durante la votazione, non portino il bollo richiesto dall'articolo 65;
- b) quando, pur non esprimendo il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati, contengano altre indicazioni.

3. Sono nulli i voti contenuti in schede:

- a) che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- b) nelle quali l'elettore abbia espresso il voto di lista per più contrassegni; se l'elettore ha segnato più contrassegni appartenenti a liste del medesimo collegamento, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati;
- c) nelle quali l'elettore abbia espresso il voto per più candidati alla carica di sindaco;
- d) nelle quali l'elettore abbia espresso al contempo un voto per un candidato alla carica di sindaco ed un voto per una delle liste ad esso non collegate.

4. Le schede indicate ai commi 2 e 3 sono vidimate con la firma del presidente e di almeno due scrutatori e vengono allegate al verbale delle operazioni.

## **Articolo 80**

(Art. 42 LR 30 novembre 1994 n. 3;  
art. 42 e 46 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

### *Voti di preferenza, nullità e connessione con i voti di lista*

1. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito dagli articoli 69, 70, 72 e 73, sono inefficaci.

2. Sono inefficaci, inoltre, tutti i voti di preferenza se espressi per candidati appartenenti a una lista diversa da quella votata o se espressi per il candidato alla carica di sindaco. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, sono peraltro efficaci i voti di preferenza espressi per i candidati alla carica di sindaco.

3. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia stato designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

4. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso preferenze a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

5. Sono peraltro efficaci le preferenze espresse in uno spazio diverso da quello posto a fianco della lista votata, purché si riferiscano a candidati della lista votata.

## **Articolo 81**

(Art. 59 LR 6 aprile 1956 n. 5;  
art. 39 LR 19 settembre 1963 n. 28)

### *Numerazione e raggruppamento delle schede*

1. Le schede spogliate a termini degli articoli precedenti vengono subito numerate progressivamente per ciascuno dei seguenti gruppi:

- a) quelle contenenti voti validi;
- b) quelle contenenti voti contestati ma assegnati;
- c) quelle contenenti voti nulli o voti contestati ma non assegnati;
- d) quelle nulle;
- e) quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voti.

## **Articolo 82**

(Art. 60 LR 6 aprile 1956 n. 5,  
art. 40 LR 19 settembre 1963 n. 28;  
art. 13 LR 12 maggio 1978 n. 7;  
art. 25 LR 6 dicembre 1986 n. 11;  
art. 8 LR 26 febbraio 1990 n. 4;  
art. 43 comma 3 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

### *Adempimenti del presidente dopo compiuto lo scrutinio*

1. Il presidente della sezione compiuto lo scrutinio, dichiara il risultato nel verbale compilato a termini dell'articolo 91 e provvede quindi a:

- a) consegnare o far consegnare immediatamente al presidente dell'Ufficio centrale un esemplare del verbale corredato dalle tabelle di scrutinio, dalle schede contenenti i voti contestati e non assegnati, da quelle nulle o sulle quali non risulti manifestazione di voto, dal verbale di nomina degli scrutatori, dagli atti di designazione dei rappresentanti di lista, dai certificati medici prodotti da elettori fisicamente impediti, dalle sentenze di Corte di Appello e dalle attestazioni del sindaco di cui alla lettera b) dell'articolo 58 per l'ammissione di elettori al voto e da tutti i reclami e proteste scritti presentati durante le operazioni della sezione;
- b) depositare nella segreteria del comune l'altro esemplare del verbale corredato dalle tabelle di scrutinio e dal pacco delle schede contenenti i voti validi;
- c) riconsegnare al sindaco o suo delegato il materiale sopravanzato e l'arredamento della sala;
- d) sciogliere l'adunanza.

2. Il presidente dell'unica sezione del comune non compie gli adempimenti di cui alle lettere a), b), c), d) e passa immediatamente alla esecuzione delle operazioni e degli adempimenti indicati all'articolo 84.

3. Il presidente della prima sezione dei comuni aventi fino a quindici sezioni soprassiede agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c), d) e passa immediatamente alla costituzione dell'Ufficio centrale a termini dell'articolo 83.

**Sezione II**  
**Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti**

**Articolo 83**

(Art. 50 LR 30 novembre 1994 n. 3;  
art. 43 comma 2 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

*Costituzione dell'ufficio centrale*

1. Nei comuni aventi fino a quindici sezioni l'ufficio elettorale della prima sezione del comune costituisce l'ufficio centrale.

2. Negli altri comuni l'ufficio centrale è presieduto dal Presidente del Tribunale o da altro magistrato delegato dal Presidente ed è composto di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal Presidente del Tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

3. Il Presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

**Articolo 84**

(Art. 32 LR 30 novembre 1994 n. 3;  
art. 46 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

*Comuni a sezione unica - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti*

1. Nei comuni a sezione unica, il presidente, ultimate le operazioni di scrutinio, procede:

- a) nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, immediatamente alla proclamazione a sindaco del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti e quindi all'attribuzione dei seggi alle liste ed alla proclamazione degli eletti consiglieri, con le modalità di cui all'articolo 86;
- b) nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, immediatamente alla proclamazione a sindaco del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti e quindi all'attribuzione dei seggi alle liste ed alla proclamazione degli eletti consiglieri, con le modalità di cui all'articolo 88.

2. Qualora nessun candidato risulti eletto sindaco, il presidente sospende le operazioni e si procede ad un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 69, comma 3, 71, comma 3 e 74.

3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione il presidente provvede al completamento delle operazioni di cui al comma 1.

4. Concluse le operazioni di scrutinio relative al primo od al secondo turno di votazione, il presidente provvede alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 91, 92 e 93, alla confezione dei plichi diretti alla Giunta regionale e al comune, alla loro consegna al sindaco del comune o suo delegato, ai sensi dell'articolo 94, nonché alla riconsegna al sindaco o ad un suo delegato del materiale avanzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.

### **Articolo 85**

(Art. 63 LR 6 aprile 1956 n. 5;  
art. 43 LR 19 settembre 1963 n. 28;  
art. 15 LR 12 maggio 1978 n. 7;  
art. 43 comma 4 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

#### *Comuni con più sezioni - Competenze dell'Ufficio centrale*

1. Il Presidente del Tribunale, o altro magistrato delegato, per i comuni con più di quindici sezioni, alle ore 10 del lunedì, costituisce l'Ufficio centrale, chiamando a far parte le persone designate in conformità all'articolo 83.

2. I presidenti degli Uffici centrali, costituiti a norma del comma precedente e dell'ultimo comma dell'articolo 82, dispongono per l'inizio immediato delle operazioni di cui agli articoli da 86 a 90 per l'assegnazione dei seggi alle singole liste e per la proclamazione degli eletti. Tali operazioni devono seguire senza interruzione fino al loro esaurimento.

3. Durante la costituzione dell'Ufficio, la proclamazione degli eletti, la lettura e la firma del verbale, tutti i membri dell'Ufficio devono essere presenti in aula. Per la validità delle altre operazioni di competenza dell'Ufficio centrale è richiesta la presenza di almeno 3 membri dell'Ufficio stesso tra cui il presidente o il vice presidente.

4. A chiusura delle operazioni il presidente dispone per il deposito di un esemplare del verbale dell'Ufficio centrale di cui all'articolo 91 nella segreteria del comune, nonché per il recapito al sindaco del comune o suo delegato per l'immediato inoltro alla Giunta regionale dell'altro esemplare unitamente ai verbali di tutte le sezioni del comune e dei relativi allegati; dispone inoltre per la riconsegna al sindaco o suo delegato del materiale sopravanzato e dell'arredamento della sala, dopo di che dichiara sciolta l'adunanza.

## Articolo 86

(art. 33 LR 30 novembre 1994 n. 3)

### *Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti*

1. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, il presidente dell'Ufficio centrale compie le seguenti operazioni:
- a) sentiti i membri dell'Ufficio, procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente farà raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 93;
  - b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune, per il candidato alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consigliere comunale;
  - c) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di sindaco e per quella di consigliere comunale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;
  - d) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
  - e) assegna alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti i due terzi dei seggi, fra i quali deve essere considerato quello relativo al sindaco, salvo quanto disposto dall'articolo 90. Qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50, si arrotonda all'unità superiore. Il restante terzo dei seggi è attribuito proporzionalmente tra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista per 1; 2; 3; ... fino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente delle cifre intere e decimali il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;
  - f) proclama eletti consiglieri comunali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto e detratto dal numero di seggi attribuiti alla lista di maggioranza quello assegnato al candidato proclamato eletto sindaco, i candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera c) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista; il primo

seggio spettante ad ogni lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

2. Nel caso in cui i candidati alla carica di sindaco più votati ottengano lo stesso numero di voti validi, si procede ad un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 69, comma 3, e 74. Il presidente dell'ufficio centrale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.

3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'Ufficio centrale si ricostituisce ed il presidente:

- a) procede alle operazioni di cui alla lettera a) del comma 1;
- b) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, che è costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune e proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di ulteriore parità, viene eletto il più anziano di età;
- c) procede alla assegnazione dei seggi alle liste ed alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere, compiendo le operazioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 1.

4. La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'articolo 97 e viene fatta dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità a carico degli eletti, dando atto di tale circostanza nel verbale delle operazioni.

5. Il presidente provvede quindi alla chiusura del verbale compilato ai sensi degli articoli 91 e 93, alla confezione dei plichi diretti alla Giunta regionale ed al comune, al loro recapito al sindaco del comune o ad un suo delegato ai sensi dell'articolo 94 nonché alla riconsegna al sindaco o ad un suo delegato del materiale non utilizzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.

### **Articolo 87**

(Art. 34 LR 30 novembre 1994 n. 3;  
art. 38 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

#### *Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti*

1. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento, il presidente dell'Ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

- a) sentiti i membri dell'Ufficio procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni

riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente fa raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate, in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 93;

- b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune, per il candidato alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consigliere comunale;
- c) determina la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati al primo turno, in tutte le sezioni del comune, dal candidato alla carica di sindaco collegato;
- d) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune;
- e) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di sindaco e per quella di consigliere comunale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;
- f) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi;
- g) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi del consiglio, la cifra elettorale di ogni lista o gruppo di liste collegate, come determinata alla lettera c), e sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste collegate che ha la maggior cifra elettorale ed, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti;
- h) verifica se, detratto il seggio assegnato al candidato eletto sindaco, la lista o il gruppo di liste ad esso collegate abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio; qualora non lo abbiano conseguito viene assegnato, oltre al seggio del sindaco, il 60 per cento dei seggi. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato eletto sindaco sono comunque assegnati non più del 70 per cento dei seggi, oltre al seggio del sindaco. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi della lettera g);
- i) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna di esse, come determinata alla lettera d), che corrisponde ai voti riportati al primo turno, per 1; 2; 3; ... fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e quindi il numero dei seggi spettanti ad ogni lista;

l) proclama eletti consiglieri comunali, in primo luogo, i candidati alla carica di sindaco non risultati eletti collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. Proclama quindi eletti consiglieri comunali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera e) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.

2. Qualora nessun candidato sia eletto sindaco, si effettua un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 70, comma 4, e 74. Il presidente dell'Ufficio centrale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno di votazione il candidato più anziano di età.

3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'Ufficio centrale si ricostituisce ed il presidente:

- a) procede alle operazioni di cui alla lettera a) del comma 1;
- b) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione costituita dalla somma dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune e proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età;
- c) procede all'assegnazione dei seggi alle liste od ai gruppi di liste collegate, considerando anche gli eventuali ulteriori collegamenti, ed alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, compiendo le operazioni di cui alle lettere g), h), i), l) del comma 1.

4. La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'articolo 97 e viene fatta dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità a carico degli eletti, dando atto di tale circostanza nel verbale delle operazioni.

5. Il presidente provvede quindi alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 91 e 93, alla confezione dei plichi diretti alla Giunta regionale ed al comune, al loro recapito al sindaco del comune o ad un suo delegato a termini dell'articolo 94 nonché alla riconsegna al sindaco o ad un suo delegato del materiale non utilizzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.

## Articolo 88

(Art. 35 LR 30 novembre 1994 n. 3;  
art. 39 e 46 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

### *Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti*

1. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, il presidente dell'Ufficio centrale compie le seguenti operazioni:
- a) sentiti i membri dell'Ufficio, procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente farà raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 93;
  - b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consigliere comunale;
  - c) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di sindaco e per quella di consigliere comunale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente; per il candidato alla carica di sindaco e di consigliere comunale la cifra individuale, ai fini della proclamazione a consigliere, è quella a lui più favorevole;
  - d) proclama eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
  - e) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune;
  - f) effettua l'assegnazione dei seggi per ciascuna lista ed a tal fine divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei seggi del consiglio, ottenendo così il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista;
  - g) attribuisce i seggi non potuti assegnare perché non è stato raggiunto il quoziente elettorale, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ... fino alla concorrenza dei seggi non attribuiti, le somme dei resti dei singoli gruppi di liste collegate ai sensi dell'articolo 46 ed i resti delle liste non collegate, sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, tenendo conto che alle liste le quali non hanno conseguito il quoziente elettorale non potrà essere attribuito più di un seggio a ciascuna.

Attribuisce a ciascun gruppo di liste collegate ed alle liste non collegate tanti ulteriori seggi quante volte il gruppo di liste o le liste non collegate risultano compresi nella graduatoria dei più alti quozienti. A parità di quozienti, nelle cifre intere, il seggio va attribuito al gruppo di liste o alla lista che ha la maggiore cifra di voti residui e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. All'interno dei singoli gruppi di liste collegate, i seggi sono attribuiti in ordine decrescente alle liste che hanno riportato il maggior numero di voti residui nella prima assegnazione. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo la graduatoria delle cifre elettorali;

h) proclama eletti consiglieri comunali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera c) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista. Al candidato eletto sindaco spetta il primo seggio assegnato alla lista di appartenenza.

2. Nel caso in cui i candidati alla carica di sindaco più votati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 71, comma 3, e 74. Il presidente dell'Ufficio centrale sospende la proclamazione degli eletti consiglieri comunali e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto lo stesso numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati è ammesso al ballottaggio il candidato appartenente alla lista per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'Ufficio centrale si ricostituisce ed il presidente:

a) procede alle operazioni di cui alla lettera a) del comma 1;

b) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune, e proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato sindaco il candidato appartenente alla lista per l'elezione del consiglio che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, viene eletto il più anziano di età;

c) proclama gli eletti alla carica di consigliere comunale ai sensi della lettera h) del comma 1); al candidato alla carica di sindaco non risultato eletto nel secondo turno di votazione spetta il primo seggio assegnato alla lista di appartenenza.

4. La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'articolo 97 e viene fatta dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleg-

gibilità a carico degli eletti, dando atto di tale circostanza nel verbale delle operazioni.

5. Il presidente provvede quindi alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 91 e 93, alla confezione dei plichi diretti alla Giunta regionale ed al comune, al loro recapito al sindaco del comune o ad un suo delegato a termini dell'articolo 94 nonché alla riconsegna al sindaco o ad un suo delegato del materiale non utilizzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.

### **Articolo 89**

(Art. 36 LR 30 novembre 1994 n. 3;  
art. 40 e 46 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

#### *Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti*

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, il presidente dell'Ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

- a) sentiti i membri dell'Ufficio procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente farà raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 93;
- b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune, per il candidato alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consigliere comunale;
- c) determina la cifra elettorale di ogni lista che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune <sup>(13)</sup>;
- d) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di sindaco e per quella di consigliere comunale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;
- e) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi;
- f) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista ed a tal fine divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da

---

<sup>(13)</sup> Nella determinazione della cifra elettorale di ogni lista l'ufficio centrale tiene conto di quanto disposto dall'art. 73 comma 3.

eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista;

- g) attribuisce i seggi non potuti assegnare perché non è stato raggiunto il quoziente elettorale, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ... fino alla concorrenza dei seggi non attribuiti, le somme dei resti dei singoli gruppi di liste collegate ai sensi dell'articolo 46 ed i resti delle liste non collegate, sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, tenendo conto che alle liste le quali non hanno conseguito il quoziente elettorale non potrà essere attribuito più di un seggio a ciascuna. Attribuisce a ciascun gruppo di liste collegate ed alle liste non collegate tanti ulteriori seggi quante volte il gruppo di liste o le liste non collegate risultano compresi nella graduatoria dei più alti quozienti. A parità di quozienti, il seggio va attribuito al gruppo di liste o alla lista che ha la maggiore cifra di voti residui e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. All'interno dei singoli gruppi di liste collegate, i seggi sono attribuiti in ordine decrescente alle liste che hanno riportato il maggior numero di voti residui nella prima assegnazione. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo la graduatoria delle cifre elettorali;
- h) proclama eletti consiglieri comunali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, detratto il seggio assegnato al candidato eletto sindaco in conformità a quanto da lui stesso dichiarato all'atto della accettazione della candidatura, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera d) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista. Ai candidati alla carica di sindaco risultati non eletti spetta il primo seggio assegnato alla lista di riferimento indicata all'atto dell'accettazione della candidatura, qualora la lista, o la coalizione di liste che sostengono il candidato sindaco, abbia diritto ad almeno due seggi; nel caso di coalizione di liste, la lista di riferimento del candidato sindaco deve aver ottenuto almeno uno dei due seggi della coalizione.

2. Qualora nessun candidato sia eletto sindaco, si effettua un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 74. Il presidente dell'Ufficio centrale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno di votazione il candidato più anziano di età.

3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'Ufficio centrale si ricostituisce ed il presidente:

- a) procede alle operazioni di cui alla lettera a) del comma 1;
- b) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le se-

zioni del comune, e proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, viene eletto il più anziano di età;

c) procede all'assegnazione dei seggi alle liste ed alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, compiendo le operazioni di cui alle lettere f), g), h) del comma 1.

4. La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'articolo 97 e viene fatta dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità a carico degli eletti, dando atto di tale circostanza nel verbale delle operazioni.

5. Il presidente provvede quindi alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 91 e 93, alla confezione dei plichi diretti alla Giunta regionale ed al comune, al loro recapito al sindaco del comune o ad un suo delegato a termini dell'articolo 94 nonché alla riconsegna al sindaco o ad un suo delegato del materiale non utilizzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.

#### **Articolo 90**

(Art. 37 LR 30 novembre 1994 n. 3;  
art. 46 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

##### *Validità delle elezioni - Quorum dei votanti e quorum dei voti validi*

1. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, ove sia stata ammessa e votata una sola candidatura alla carica di sindaco con la collegata lista di candidati per il consiglio comunale, si intendono eletti sindaco e candidati compresi nella lista, purché il candidato alla carica di sindaco abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

2. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, ove sia stata ammessa e votata una sola lista di candidati per il consiglio comunale, si intendono eletti i candidati alla carica di sindaco ed alla carica di consigliere compresi nella lista, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, ove sia stata ammessa e votata una sola candidatura alla carica di sindaco, anche se collegata a più liste di candidati per il consiglio comunale, il sindaco si intende eletto purché abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

4. Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui ai commi 1, 2 e 3, l'elezione è nulla; è parimenti nulla l'elezione nel caso in cui più della metà dei seggi assegnati al comune rimanga vacante.

### **Articolo 91**

(Art. 69 LR 6 aprile 1956 n. 5)

#### *Operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione e dell'Ufficio centrale*

1. Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficio elettorale di sezione e dall'Ufficio centrale è steso verbale in duplice esemplare di cui uno per gli atti del comune e l'altro per gli atti della Giunta regionale.

### **Articolo 92**

(Art. 70 LR 6 aprile 1956 n. 5;  
art. 26 LR 6 dicembre 1986 n. 11;  
art. 9 LR 26 febbraio 1990 n. 4)

#### *Verbale dell'Ufficio elettorale di sezione*

1. Il verbale dell'Ufficio elettorale di sezione deve contenere:

- a) la data e l'ora dell'insediamento dell'Ufficio nonché il nome e cognome dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista;
- b) la constatazione del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione e di quelli ammessi a votare nella sezione a termini delle lettere b), c) e d) dell'articolo 58;
- c) la indicazione del numero delle schede autenticate prima dell'apertura della votazione ed eventualmente durante la votazione;
- d) la indicazione nominativa degli elettori ammessi a votare a sensi dell'articolo 64, terzo comma;
- e) la indicazione dei risultati dello scrutinio, riepilogati nel modo seguente:
  - 1) totale dei votanti;

- 2) totale delle schede contenenti i voti validi, compresi i voti contestati ma attribuiti;
- 3) totale delle schede contenenti i voti contestati e non attribuiti;
- 4) totale delle schede contenenti i voti nulli;
- 5) totale delle schede nulle;
- 6) totale delle schede bianche.

Il dato di cui al n. 1) è desunto dalla lista elettorale e dalle liste aggiunte che sono servite per la votazione, mentre i dati di cui ai nn. 2), 3), 4), 5) e 6) sono desunti dalle tabelle di scrutinio che costituiscono parte integrante del verbale;

- f) la succinta descrizione di ogni fatto anormale, incidente, contestazione od altro, che si verifichi durante lo svolgimento delle operazioni nonché la citazione delle proteste o reclami presentati all'Ufficio con la precisazione dei provvedimenti adottati dal presidente;
- g) l'elenco degli allegati al verbale;
- h) l'indicazione dell'ora e data di chiusura delle operazioni;
- i) la firma in calce di tutti i componenti l'Ufficio e dei rappresentanti di lista.

### **Articolo 93**

(Art. 71 LR 6 aprile 1956 n. 5;  
art. 49 LR 19 settembre 1963 n. 28;  
art. 13 LR 14 agosto 1967 n. 15;  
art. 21 LR 10 agosto 1974 n. 6;  
art. 54 LR 30 novembre 1994 n. 3)

#### *Verbale dell'Ufficio centrale*

1. Il verbale dell'Ufficio centrale e la seconda parte del verbale dell'unica sezione del comune deve contenere:

- a) la data e l'ora dell'insediamento dell'Ufficio, nonché il nome e cognome dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista;
- b) la constatazione delle condizioni previste dall'articolo 90 per la validità della elezione ove sia stata ammessa e votata una sola lista;
- c) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati;
- d) la succinta descrizione di ogni fatto anormale, incidente, contestazione od altro, che si verifichi durante lo svolgimento delle operazioni nonché la citazione delle proteste e reclami presentati all'Ufficio con la precisazione dei provvedimenti adottati dal presidente;
- e) l'elenco degli allegati al verbale;

- f) l'indicazione dell'ora e data di chiusura delle operazioni;
- g) la firma in calce di tutti i componenti l'Ufficio e dei rappresentanti di lista.
- h) l'indicazione delle cifre elettorali di lista e di gruppo;
- i) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista;
- l) la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati, in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale;
- m) l'indicazione dei candidati eletti per ciascuna lista;
- n) l'indicazione del candidato eletto sindaco;
- o) l'indicazione, per ciascuna lista, dei candidati eletti consiglieri comunali.

#### **Articolo 94**

(Art. 72 LR 6 aprile 1956 n. 5;  
art. 50 LR 19 settembre 1963 n. 28;  
art. 17 LR 12 maggio 1978 n. 7)

#### *Formazione, trasmissione, consegna e deposito dei plichi e pacchi*

1. Tutti i plichi e pacchi, la cui confezione è prescritta dalle disposizioni contenute nel presente Capo VI, vanno sigillati con il bollo dell'Ufficio e con la firma del presidente e di almeno due componenti l'Ufficio.

2. I plichi ed i pacchi diretti all'Ufficio centrale sono consegnati direttamente al presidente del medesimo, dal presidente del seggio o da un suo delegato scelto tra i componenti dell'Ufficio elettorale.

3. I plichi ed i pacchi diretti al Pretore, alla Giunta regionale ed al comune sono consegnati direttamente dal presidente del seggio, o per sua delega scritta, da un componente del medesimo, al sindaco del comune o suo delegato che ne rilascia ricevuta e ne cura l'immediato inoltro agli uffici destinatari.

#### **Articolo 95**

(Art. 74 LR 6 aprile 1956 n. 5;  
art. 52 LR 19 settembre 1963 n. 28)

#### *Pubblicazione e notifica degli eletti*

1. Il sindaco pubblica, entro tre giorni dal ricevimento del verbale dell'Ufficio centrale o dell'unica sezione del comune, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

## **Articolo 96**

(Art. 56 LR 30 novembre 1994, n. 3)

### *Annullamento elezioni - Nomina commissario e rinnovo elezioni*

1. Nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento della elezione del sindaco e/o del consiglio comunale, la Giunta provinciale provvede all'amministrazione del comune a mezzo di un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la decisione predetta non venga sospesa o il sindaco e/o il consiglio comunale non siano riconfermati con decisione del consiglio di Stato, oppure sino a quando il sindaco e il consiglio comunale non vengano rinnovati con altra elezione.

2. Le elezioni saranno rinnovate entro novanta giorni dalla data in cui la decisione di annullamento è divenuta definitiva. Tale termine può essere prorogato al solo fine di far coincidere l'elezione con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

3. Analogamente si procede quando le elezioni non possono svolgersi per mancanza di candidature oppure perché si è verificata l'ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 53 oppure quando le elezioni sono risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dall'articolo 90.

## **Capo VII**

### **Della convalida e della surrogazione**

#### **Sezione I**

#### **Disposizioni generali**

## **Articolo 97**

(Art. 57 LR 30 novembre 1994, n. 3)

### *Convalida degli eletti*

1. Nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il consiglio comunale provvede alla convalida del sindaco esaminando le condizioni dell'eletto a norma degli articoli 5, 6, 7 e 8. La convalida del sindaco deve aver luogo prima della convalida dei consiglieri comunali. La convalida degli eletti alla carica di consigliere è effettuata

dal consiglio comunale esaminando le condizioni degli eletti a norma degli articoli 16, 17, 18, 19, 21 e 22.

2. Nel caso in cui l'ineleggibilità del sindaco sia dichiarata con deliberazione esecutiva del consiglio comunale, oppure sia pronunciata con decisione del consiglio di Stato si procede a nuova elezione entro novanta giorni dalla data in cui sono state assunte la deliberazione o la decisione. Nell'intervallo di tempo tra la decisione di ineleggibilità e l'insediamento del nuovo eletto, la Giunta provinciale provvede alla nomina di un commissario.

3. Qualora i consigli comunali non si pronuncino nelle prime sedute, provvede in via sostitutiva la Giunta provinciale.

### **Articolo 98**

(Art. 77 LR 6 aprile 1956 n. 5)

#### *Termine e modalità per il rinnovo delle elezioni*

1. Dovendosi far luogo a nuova elezione per il mancato verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 99, l'elezione seguirà entro due mesi, nel giorno che sarà stabilito dal Presidente della Giunta regionale d'intesa col Commissario del Governo e col Presidente della Corte di Appello di Trento.

### **Articolo 99**

(Art. 79 LR 6 aprile 1956 n. 5)

#### *Validità della elezione*

1. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

2. In caso diverso si provvede a sensi dell'articolo 98.

### **Articolo 100**

(Art. 58 LR 30 novembre 1994 n. 3)

#### *Vacanza del seggio - Surrogazione - Sospensione dalla carica*

1. Il seggio di consigliere comunale che durante il mandato rimanga vacante, per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella me-

desima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. In caso di parità di voti è eletto il maggiore di età.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

### **TITOLO III DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### **Articolo 101**

(Art. 84 LR 6 aprile 1956 n. 5;  
art. 55 LR 19 settembre 1963 n. 28;  
art. 22 LR 10 agosto 1974 n. 6)

#### *Ricorsi contro le operazioni elettorali*

1. In materia di ricorsi contro le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali e di controversie riguardanti questioni di eleggibilità, si applicano le leggi dello Stato.

#### **Articolo 102**

(Art. 85 LR 6 aprile 1956 n. 5;  
art. 56 LR 19 settembre 1963 n. 28)

#### *Disposizioni penali*

1. Per quanto concerne le disposizioni penali si applicano le norme previste dal Capo IX, articolo 86 fino a 103 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

### **Articolo 103**

(Art. 17 LR 18 marzo 1980 n. 3;  
art. 29 LR 6 dicembre 1986 n. 11)

#### *Lavoro straordinario*

1. Il personale dipendente della Regione, addetto al servizio elettorale o chiamato a collaborare nel servizio medesimo, può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di ottanta ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di emanazione del decreto che fissa il giorno della votazione al trentesimo giorno successivo alla data della votazione stessa.

### **Articolo 104**

(Art. 34 LR 6 dicembre 1986 n. 11;  
art. 59 LR 30 novembre 1994 n. 3)

#### *Anagrafe degli amministratori comunali*

1. È istituita presso la Giunta regionale l'Anagrafe degli amministratori comunali.

2. A tal fine i sindaci devono comunicare alla Giunta regionale - Ufficio elettorale - entro dieci giorni dall'adozione dei rispettivi provvedimenti deliberativi, la composizione del consiglio comunale, come risulta dopo la convalida degli eletti, e la composizione della giunta municipale con l'indicazione per ognuno dei componenti della carica ricoperta.

3. I sindaci devono inoltre restituire la scheda anagrafica di ogni singolo consigliere comunale, debitamente compilata e completa in ogni sua parte, secondo l'allegato modello G), che viene fornito dalla Giunta regionale in occasione delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale.

4. I sindaci devono, infine, comunicare qualsiasi variazione avvenuta nel corso del quinquennio di carica del consiglio comunale nella composizione del consiglio stesso ed in quella della giunta municipale, entro dieci giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti, inviando nel contempo la scheda anagrafica del consigliere eventualmente subentrato.

5. Copia degli atti di cui ai precedenti commi deve essere inviata anche alla Giunta provinciale competente per territorio.

### **Articolo 105**

(Art. 35 LR 6 dicembre 1986 n. 11;  
art. 45 LR 22 dicembre 2004 n. 7;  
art. 6 LR 22 febbraio 2008 n. 2)

#### *Aggiornamento dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione*

1. La Giunta regionale organizza incontri di aggiornamento per i presidenti degli Uffici elettorali di sezione con le modalità fissate dalla legge regionale 8 agosto 1983, n. 9, ogni volta che hanno luogo consultazioni per il rinnovo degli organi delle amministrazioni comunali. Per le consultazioni che hanno luogo al di fuori del turno elettorale generale, la Giunta regionale può organizzare gli incontri per i presidenti degli Uffici elettorali di sezione interessati anche in luoghi diversi da quelli previsti dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 9. Per la determinazione dei compensi e delle indennità indicati nell'articolo 2 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 9 si fa riferimento ai compensi stabiliti per il presidente e per gli scrutatori e i segretari degli uffici elettorali di sezione costituiti per le elezioni comunali.

### **Articolo 106**

(Art. 61 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

#### *Norma transitoria in materia di cause di incompatibilità*

1. La nuova causa di incompatibilità alla carica di sindaco recata dall'articolo 8, comma 3 si applica a decorrere dal primo procedimento per l'elezione degli organi comunali successivo all'entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7. <sup>(14)</sup>

### **Articolo 106-bis**

(Art. 8 LR 22 febbraio 2008 n. 2)

#### *Norma transitoria in materia di consigli circoscrizionali*

1. Le disposizioni relative ai consiglieri circoscrizionali contenute nell'articolo 22-bis si applicano a decorrere dal primo procedimento per l'elezione degli organi comunali successivo all'entrata in vigore della legge regionale 22 febbraio 2008, n. 2. <sup>(15)</sup>

---

<sup>(14)</sup> La legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7 è entrata in vigore il 30 gennaio 2005.

<sup>(15)</sup> La legge regionale 22 febbraio 2008 n. 2 è entrata in vigore il 19 marzo 2008.

## **Articolo 107**

(Art. 63 LR 22 dicembre 2004, n. 7)

### *Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche*

1. Al fine dell'eventuale introduzione in tutti i comuni della regione di sistemi elettronici per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, negli uffici elettorali di sezione che saranno individuati con decreto del Presidente della Regione sono sperimentate operazioni di voto e di scrutinio mediante l'uso di apparecchiature elettroniche.

2. Le scelte relative alla definizione dell'esperimento sono fatte in coordinamento con le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantirne la compatibilità con gli orientamenti e le soluzioni tecnologiche e infrastrutturali adottate dalle medesime.

3. L'esperimento di votazione e scrutinio di cui al comma 1 si svolge nelle stesse giornate delle operazioni di votazione e scrutinio disciplinate dal presente testo unico.

4. Alla sperimentazione possono partecipare gli elettori dopo aver espresso il voto ai sensi del presente testo unico.

5. Lo scrutinio mediante l'uso di apparecchiature elettroniche è effettuato al termine delle operazioni attribuite a ciascun ufficio elettorale di sezione dal presente testo unico.

6. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'esperimento di cui al comma 1.

7. Tutte le spese inerenti e conseguenti le sperimentazioni sono a carico della Regione.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'esperimento di voto e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche si provvede con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti dell'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

## **Articolo 108**

(Art. 58 LR 19 settembre 1963 n. 28;  
art. 11 LR 26 febbraio 1990 n. 4)

### *Ripartizione degli oneri finanziari*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è ripartito come segue:

a) sono a carico della Regione le spese relative ai seguenti adempimenti:

- fornitura dei bolli elettorali e delle matite copiative per l'espressione del voto, nonché delle pubblicazioni ed istruzioni destinate agli Uffici elettorali comunali e di sezione;
  - stampa ed invio ai comuni del manifesto di indizione dei comizi elettorali, del manifesto delle candidature e di quelli riportanti le principali norme di votazione e le principali sanzioni penali;
  - stampa, confezione e recapito ai singoli comuni delle schede di votazione;
  - stampa, confezione e recapito ai singoli comuni dei verbali degli uffici elettorali e delle tabelle di scrutinio;
  - nomina da parte della Corte d'Appello di Trento dei presidenti di seggio e degli Uffici centrali, notifica agli interessati, nonché formazione e tenuta al corrente dell'elenco regionale degli eleggibili a tali cariche;
  - servizio cartoline-avviso per gli elettori all'estero;
  - rilevazione, elaborazione e pubblicazione statistiche elettorali, nonché evidenza numerica dell'elettorato e nominativo degli eletti;
  - servizi di interesse generale ivi compresi quelli di organizzazione e di controllo delle procedure, nonché di assistenza tecnico-giuridica ai comuni ed Uffici interessati nel procedimento elettorale;
- b) sono a carico della rispettiva provincia le spese relative agli adempimenti di cui all'articolo 26 in materia di protezione dei contrassegni tradizionali;
- c) sono a carico dei comuni tutte le rimanenti spese derivanti dall'applicazione della presente legge nonché da disposizioni normative diramate dalla Giunta regionale per le esigenze del servizio.

### **Articolo 109**

(Art. 79 LR 30 novembre 1994 n. 3)

#### *Oneri finanziari della Regione*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti dell'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.



## **ALLEGATI**

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<p><b>1</b></p> <p><b>COGNOME E NOME</b> (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere)</p>	<p><b>5</b></p> <p><b>COGNOME E NOME</b> (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere)</p>		
<p><b>2</b></p> <p><b>COGNOME E NOME</b> (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere)</p>	<p><b>6</b></p> <p><b>COGNOME E NOME</b> (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere)</p>		
<p><b>3</b></p> <p><b>COGNOME E NOME</b> (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere)</p>	<p><b>7</b></p> <p><b>COGNOME E NOME</b> (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere)</p>		
<p><b>4</b></p> <p><b>COGNOME E NOME</b> (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere)</p>	<p><b>8</b></p> <p><b>COGNOME E NOME</b> (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere)</p>		

ALLEGATO A  
Tabella 1  
(art. 52, comma 2)

**MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE  
NEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 3.000 ABITANTI DELLA PROVINCIA DI TRENTO**

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco e dei contrassegni delle liste ad essi collegate e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12.

Quando i contrassegni da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5; quando sono da 16 a 20, viene utilizzata la quarta parte della scheda; nel caso in cui siano più di 20, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

I nominativi dei candidati alla carica di sindaco ed il contrassegno della lista a ciascuno di essi collegato sono posti secondo l'ordine del sorteggio, progredendo dall'alto in basso e, quindi, da sinistra a destra.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.



PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<p style="text-align: center;"><b>ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE</b></p> <p>di _____ <small>(denominazione del comune)</small></p> <p>_____ <small>(data della votazione)</small></p> <p style="text-align: center;"><b>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</b></p>			
<p style="text-align: center;"><b>BOLLO DELLA SEZIONE</b></p> <p>_____</p>			

ALLEGATO A  
Tabella 2

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE  
NEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 3.000 ABITANTI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<p><b>1</b></p> <p><b>COGNOME E NOME</b> (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p>_____  (Voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale)</p>	<p><b>10</b></p> <p>_____  (Voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale)</p>		
<p><b>2</b></p> <p><b>COGNOME E NOME</b> (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p>_____  (Voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale)</p>	<p><b>11</b></p> <p>_____  (Voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale)</p>		
<p><b>3</b></p> <p>_____  (Voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale)</p>	<p><b>12</b></p> <p>_____  (Voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale)</p>		
<p><b>4</b></p> <p>_____  (Voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale)</p>	<p><b>13</b></p> <p>_____  (Voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale)</p>		
<p><b>5</b></p> <p><b>COGNOME E NOME</b> (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p>_____  (Voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale)</p>	<p><b>14</b></p> <p><b>COGNOME E NOME</b> (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p>_____  (Voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale)</p>		
<p><b>6</b></p> <p>_____  (Voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale)</p>	<p><b>15</b></p> <p>_____  (Voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale)</p>		
<p><b>7</b></p> <p>_____  (Voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale)</p>	<p><b>16</b></p> <p>_____  (Voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale)</p>		
<p><b>8</b></p> <p><b>COGNOME E NOME</b> (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p>_____  (Voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale)</p>	<p><b>17</b></p> <p>_____  (Voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale)</p>		
<p><b>9</b></p> <p>_____  (Voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale)</p>	<p><b>18</b></p> <p>_____  (Voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale)</p>		

ALLEGATO B  
Tabella 1  
(art. 52, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE  
NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 3.000 ABITANTI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i contrassegni accanto ai nominativi dei candidati alla carica di sindaco posti geometricamente in posizione centrale rispetto ai contrassegni medesimi. Sulla destra sono stampate, accanto a ciascun contrassegno, le righe per l'espressione dei voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale della lista votata. I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a 9. Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutti i candidati e dei rispettivi contrassegni ammessi.

Qualora in uno spazio debba riprodursi il nominativo di un unico candidato alla carica di sindaco collegato a più di 9 liste, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio.

In ogni caso, i contrassegni da riprodurre accanto ai nominativi dei candidati alla carica di sindaco devono essere contenuti nel medesimo spazio.

I nominativi dei candidati alla carica di sindaco ed i contrassegni delle liste ad essi collegati devono essere disposti secondo l'ordine risultato dal rispettivo sorteggio.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.



PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<p style="text-align: center;"><b>ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE</b></p> <p>di _____ (denominazione del comune)</p> <p>_____ (data della votazione)</p>			
<p style="text-align: center;"><b>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</b></p>			
<p style="text-align: center;"><b>BOLLO DELLA SEZIONE</b></p>			

ALLEGATO B  
Tabella 2

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE  
NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 3.000 ABITANTI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

PARTE I - TEIL I	PARTE II - TEIL II	PARTE III - TEIL III	PARTE IV - TEIL IV
<p>           (NOME E COGNOME DEL CANDIDATO)            (ALFABETICAMENTE)            (STAMPARE IL NOME E IL COGNOME)            (FIRMARE IL NOME E IL COGNOME)         </p>			

ALLEGATO C  
 Tabella 1  
 (art. 52, comma 4)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO  
 NEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 15.000 ABITANTI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: soltanto la prima iniziando da sinistra, viene utilizzata per la stampa della riga per l'espressione del voto per uno dei candidati alla carica di sindaco.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.



PARTE I - TEIL I	PARTE II - TEIL II	PARTE III - TEIL III	PARTE IV - TEIL IV
<p><b>ELEZIONE DEL SINDACO WAHL DES BÜRGERMEISTERS</b></p> <p>di - von _____ (DENOMINAZIONE DEL COMUNE - BEZIRK)</p> <p>_____ (DATA DELLA VOTAZIONE - DATUM DER WAHL)</p>			
<p><b>SCHEDA PER LA VOTAZIONE - STIMMZETTEL</b></p>			
			<p>880 - Dopo gli ore 18.00</p>

ALLEGATO C  
Tabella 2

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO  
NEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 15.000 ABITANTI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

PARTE I - TEIL I	PARTE II - TEIL II	PARTE III - TEIL III	PARTE IV - TEIL IV
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>1</b></p> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>2</b></p> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>3</b></p> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>4</b></p> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>5</b></p> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>6</b></p> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>7</b></p> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>8</b></p> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>9</b></p> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>10</b></p> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>11</b></p> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>12</b></p> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div>	

ALLEGATO C  
 Tabella 3  
 (art. 52, comma 4)

**MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 NEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 15.000 ABITANTI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO**

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12.

Quando i contrassegni da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5; quando sono da 16 a 18, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 6; quando sono più di 18, viene utilizzata la quarta parte della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

I contrassegni sono posti secondo l'ordine del sorteggio, progredendo dall'alto in basso e, quindi, da sinistra a destra.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.



PARTE I - TEIL I	PARTE II - TEIL II	PARTE III - TEIL III	PARTE IV - TEIL IV
<p><b>ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE WAHLS DES GEMEINDERATES</b></p> <p>di _____ VOTI _____ (DENOMINAZIONE DEL COMUNE - GEMEINDER)</p> <p>_____ (DATA DELLA VOTAZIONE - DATUM DER WAHL)</p>			
<p><b>SCHEDA PER LA VOTAZIONE - STIMMZETTEL</b></p>			
<p>Bitte Stimm auf diesem Zettel abgeben</p>			

ALLEGATO C  
Tabella 4

**MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
NEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 15.000 ABITANTI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO**

PARTE I - TEIL I		PARTE II - TEIL II		PARTE III - TEIL III		PARTE IV - TEIL IV	
<b>COGNOME E NOME - ZUNAME UND VORNAME</b> <small>(NOMM ULLA FORNAU BIRDO - ANDDT FRESA MITESBEREBSER)</small>	1			<b>COGNOME E NOME - ZUNAME UND VORNAME</b> <small>(NOMM ULLA FORNAU BIRDO - ANDDT FRESA MITESBEREBSER)</small>	10		
	2				11		
	3				12		
	4				13		
	5				14		
	6				15		
	7				16		
	8				17		
	9				18		
				<b>COGNOME E NOME - ZUNAME UND VORNAME</b> <small>(NOMM ULLA FORNAU BIRDO - ANDDT FRESA MITESBEREBSER)</small>			

ALLEGATO D  
 Tabella 1  
 (art. 52, comma 5)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i contrassegni accanto ai nominativi dei candidati alla carica di sindaco posti geometricamente in posizione centrale rispetto ai contrassegni medesimi. Sulla destra sono stampate, accanto a ciascun contrassegno, le righe per l'espressione dei voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale della lista votata. I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a 9. Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutti i candidati e dei rispettivi contrassegni ammessi.

Qualora in uno spazio debba riprodursi il nominativo di un unico candidato alla carica di sindaco collegato a più di 9 liste, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio.

In ogni caso, i contrassegni da riprodurre accanto ai nominativi dei candidati alla carica di sindaco devono essere contenuti nel medesimo spazio.

I nominativi dei candidati alla carica di sindaco ed i contrassegni delle liste ad essi collegati devono essere disposti secondo l'ordine risultato dal rispettivo sorteggio.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.



PARTE I - TEIL I	PARTE II - TEIL II	PARTE III - TEIL III	PARTE IV - TEIL IV
<p>ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE</p> <p>WAHL DES BÜRGERMEISTERS UND DES GEMEINDERATES</p> <p>di - von (DENOMINAZIONE DEL COMUNE - BEZIEHUNGSORT)</p> <p>_____ (DATA DELLA VOTAZIONE - DATUM DER WAHL)</p>			
<p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE - STIMMZETTEL</p>			
			

ALLEGATO D  
Tabella 2

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE  
NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 48%;"> <p style="text-align: center;"><b>1</b></p> <p style="text-align: center;"><b>COGNOME E NOME</b> <small>(CANDIDATO ALLA SCHEDA DI SINDACO)</small></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 48%;"> <p style="text-align: center;"><b>2</b></p> <p style="text-align: center;"><b>COGNOME E NOME</b> <small>(CANDIDATO ALLA SCHEDA DI SINDACO)</small></p> </div> </div> </div>			

ALLEGATO E  
Tabella 1

**MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO  
NEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 3.000 ABITANTI DELLA PROVINCIA DI TRENTO**

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: soltanto la prima, iniziando da sinistra, viene utilizzata per la stampa dei nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio e dei contrassegni ad essi collegati.

I nominativi ed i relativi contrassegni sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>COGNOME E NOME</b> <small>(DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</small></p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">1</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>COGNOME E NOME</b> <small>(DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</small></p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">1      2      3</p> </div>			

ALLEGATO E  
Tabella 2  
(art. 70, comma 7)

**MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO  
NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 3.000 ABITANTI DELLA PROVINCIA DI TRENTO**

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: soltanto la prima iniziando da sinistra, viene utilizzata per la stampa dei contrassegni e dei nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio.

I nominativi dei candidati sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

I contrassegni da collocare all'interno di ciascuno spazio sotto il cognome e il nome del candidato sono disposti in senso orizzontale iniziando da sinistra a destra, secondo l'ordine del sorteggio effettuato in occasione del primo turno, e collocati sulla stessa riga se sono da 1 a 3, su una seconda riga se sono da 4 a 6, su una terza riga se sono da 7 a 9 e così via.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.



PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<div data-bbox="395 1249 606 1568"> <p><b>ELEZIONE DEL SINDACO DEL COMUNE DI</b></p> <p>di _____ (Determinazione del comune)</p> <p>_____ (data del turno di ballottaggio)</p> </div> <div data-bbox="657 1249 718 1568"> <p><b>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</b></p> </div> <div data-bbox="766 1249 858 1568"> <p><b>BOLLO DELLA SEZIONE</b></p> <p>_____</p> </div>			

PARTE I - TEIL I	PARTE II - TEIL II	PARTE III - TEIL III	PARTE IV - TEIL IV
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>COGNOME E NOME - ZUNAME UND VORNAME</b> <small>(KANDIDAT ALLA CARICA DI SINDACO - KANDIDAT FÜR DAS AMT DES BÜRGERMEISTERS)</small></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>COGNOME E NOME - ZUNAME UND VORNAME</b> <small>(KANDIDAT ALLA CARICA DI SINDACO - KANDIDAT FÜR DAS AMT DES BÜRGERMEISTERS)</small></p> </div>			

ALLEGATO F  
 Tabella 1  
 (art. 71, comma 5 e art. 73 comma 8)

**MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO  
 NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO**

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: soltanto la prima, iniziando da sinistra, viene utilizzata per la stampa dei nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio.

I nominativi sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

PARTE I - TEIL I	PARTE II - TEIL II	PARTE III - TEIL III	PARTE IV - TEIL IV
<p><b>ELEZIONE DEL SINDACO</b></p> <p><b>WAHL DES BÜRGERMEISTERS</b></p> <p>di - von _____ (denominazione del comune - Gemeinde)</p> <p>_____ (data del turno di ballottaggio - Datum der Stichwahl)</p>			
<p><b>SCHEDA PER LA VOTAZIONE - STIMMZETTEL</b></p>			
<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>			

ALLEGATO F  
Tabella 2

**MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO  
NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO**

Comune di.....  
Provincia di .....

*Scheda anagrafica del Consigliere comunale*

Nome e cognome .....  
luogo e data di nascita<sup>(16)</sup> .....

sessò ..... M ..... F .....  
residente a .....  
via .....  
gruppo linguistico<sup>(17)</sup> .....  
titolo di studio .....  
professione .....  
codice fiscale .....  
lista dei candidati nella quale è risultato eletto .....

Carica ricoperta:

Sindaco	con decorrenza dal .....
Vicesindaco	con decorrenza dal .....
Presidente del Consiglio	con decorrenza dal .....
Assessore	con decorrenza dal .....
Assessore esterno	con decorrenza dal .....
Capogruppo	con decorrenza dal .....
Consigliere	con decorrenza dal .....

Eventuali altre cariche pubbliche attualmente ricoperte: .....  
.....  
.....

Eventuali cariche pubbliche ricoperte in precedenza: .....  
.....  
.....

---

<sup>(16)</sup> Indicare anche la provincia.

<sup>(17)</sup> Solo per la provincia di Bolzano.



## **NOTE**

### **AVVERTENZA**

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dagli uffici della Ripartizione II – Affari istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza della Regione autonoma Trentino-Alto Adige al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Nota all'articolo 5

- L'art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e i consiglieri regionali, è stato abrogato dall'art. 274 comma 1 lett. p del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
- Le cause di non candidabilità sono ora disciplinate dall'art. 58 del citato Dlgs 267/2000 (come modificato dall'art. 7 del decreto legge 29 marzo 2004 n. 80, convertito in legge dall'art. 1 della legge 28 maggio 2004 n. 140), il quale dispone:

“Art. 58

Cause ostative alla candidatura

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con DPR 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; [*Lettera modificata dall'art.*

7, comma 1, lettera a), D.L. 29 marzo 2004, n. 80. Peraltro la Corte Costituzionale con sentenza 9-23 maggio 2007, n. 171 ha dichiarato l'illegittimità della suddetta lettera a)]

- c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

- a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
- b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.”

### **Nota all'articolo 8**

- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974 n. 279 concerne “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste.”

- L'art. 7 del citato DPR 279/1974 dispone:

“Art. 7

Ai fini della valorizzazione delle zone montane, le province potranno costituire tra i comuni appartenenti ad uno stesso comprensorio le comunità montane previste dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, determinandone l'ordinamento, ovvero altri enti di diritto pubblico, aventi compiti analoghi di programmazione economica e di pianificazione urbanistica.

Nella delimitazione dei comprensori, ove non sia già intervenuta, le province assicureranno la consultazione dei comuni interessati.

L'organo deliberante sarà costituito da membri eletti dai consigli comunali, assicurando la partecipazione delle minoranze. Per quanto attiene alla provincia di Bolzano, la partecipazione sarà assicurata compatibilmente con l'osservanza delle speciali norme relative alla rappresentanza dei gruppi linguistici.”

- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987 n. 526 concerne “Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”.
- L'art. 15 del citato DPR 526/1987 come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 28 luglio 1997 n. 275 dispone:

“Art. 15

1. Le funzioni amministrative che le leggi generali dello Stato conferiscono ai comuni, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, debbono intendersi conferite direttamente anche ai comuni siti nelle province di Trento e di Bolzano, qualora non rientrino nelle materie di competenza della regione o delle province. A questo titolo, e negli stessi limiti, debbono intendersi trasferite ai citati comuni le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616.

2. Al trasferimento ai comuni di funzioni amministrative rientranti nelle materie di competenza della regione o delle province si provvede, rispettivamente, con legge regionale e provinciale. Tali leggi individuano gli ambiti di esercizio delle funzioni trasferite e le eventuali forme collaborative, anche a carattere obbligatorio tra i comuni.”

## Nota all'articolo 10

- L'art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e i consiglieri regionali, è stato abrogato dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
- Le cause di sospensione dalla carica di sindaco sono ora disciplinate dall'art. 59 del citato Dlgs 267/2000 (come modificato dall'art. 7 del decreto legge 29 marzo 2004 n. 80, convertito in legge dall'art. 1 della legge 28 maggio 2004 n. 140), il quale dispone:

“Art. 59

Sospensione e decadenza di diritto

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:

- a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 del codice penale;
- b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
- c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.

2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata.

3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 58, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2 comma 2-*quater* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni.”

### **Nota all'articolo 12**

- L'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali) dispone:

“Art. 48

Qualora per effetto di modificazioni intervenute nelle circoscrizioni comunali occorra procedere alla compilazione delle liste elettorali di un nuovo Comune, questo è tenuto a provvedervi, non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella

[Gazzetta Ufficiale] <sup>(18)</sup> del decreto col quale è costituito, mediante stralcio dei propri iscritti dalle liste del Comune ex capoluogo.

Le liste, compilate in conformità del comma precedente, sono immediatamente trasmesse alla Commissione elettorale circondariale che, entro quindici giorni dalla ricezione, le munisce del visto di autenticazione, restituendo uno degli esemplari al Comune.

La stessa procedura si applica nel caso in cui una o più frazioni o borgate si distacchino da un Comune per essere aggregate ad un altro.

Il termine previsto nel primo comma è ridotto della metà per le variazioni da apportarsi alle liste dei Comuni nei quali si è verificato il distacco.

Qualora la pubblicazione del decreto recante modificazioni nella circoscrizione di uno o più Comuni avvenga prima che sia esaurita la procedura di revisione semestrale, la compilazione delle liste e le variazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate in tale sede, sempreché lo stato delle operazioni relative lo consenta.

Nel caso in cui il decreto sia pubblicato dopo la convocazione dei comizi elettorali, i termini previsti dal presente articolo decorrono dal decimo giorno successivo a quello stabilito per le elezioni. Ove la convocazione sia stata indetta per la elezione dei consigli comunali, i comizi sono sospesi con provvedimento del prefetto e i termini anzidetti decorrono dalla data del provvedimento di sospensione.”

#### **Nota all'articolo 15**

- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223 approva il “Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973 n. 50 concerne “Esercizio del diritto di voto per le elezioni del consiglio regionale del Trentino - Alto Adige, nonché per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano, in attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1” ed è stato modificato da ultimo dal decreto legislativo 18 dicembre 2002 n. 309.

#### **Nota all'articolo 17**

- Il decreto legislativo 12 aprile 1996 n. 197 recante “Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in

---

<sup>(18)</sup> Ora nel BUR, ex art. 12 e 13 del DPR 24 luglio 1977 n. 616.

uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza” dispone:

#### “Art. 1

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea - di seguito indicati «cittadini dell'Unione» - che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.

2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

- a) la cittadinanza;
- b) l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine;
- c) la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, sempreché non siano già iscritti;
- d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

3. Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di un documento di identità valido, resa a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. Il personale diplomatico e consolare di uno Stato membro dell'Unione, nonché il relativo personale dipendente, può chiedere direttamente l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune in cui ha sede l'ufficio diplomatico o consolare, con espressa dichiarazione di non essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte di altro comune.

5. L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini dell'Unione l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti, l'eleggibilità a consigliere e l'eventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco.

6. Per i cittadini dell'Unione che chiedono l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un comune della provincia di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 50, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 295.

#### Art. 2

1. La domanda di cui all'art. 1 è presentata all'ufficio comunale competente che provvede all'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte con la prima revisione dinamica utile.

2. Ai fini di cui al comma 1, le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di

pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative, provvede a:

- a) iscrivere i cittadini dell'Unione nell'apposita lista aggiunta, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;
- b) comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione; contro la mancata iscrizione può essere proposto ricorso secondo la normativa vigente. Il provvedimento negativo indica l'organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine.

#### Art. 3

1. In occasione di consultazioni per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui all'art. 1 deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il comune procede alla immediata iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione.

3. Ai fini della iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2.

#### Art. 4

1. I cittadini dell'Unione, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.

2. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.

#### Art. 5

1. I cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati,

oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81:

- a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

2. Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1, della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

3. La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.

#### Art. 6

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.”

#### **Nota all'articolo 18**

- Per le cause ostative alla candidatura alla carica di consigliere si veda l'art. 58 del Dlgs 267/2000 riprodotto nella nota all'art. 5.

#### **Nota all'articolo 19**

- L'art. 45 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 “Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino - Alto Adige”), dispone:

“Art. 45  
Aziende speciali e istituzioni

1. L'azienda speciale è ente strumentale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale. La sua organizzazione e la sua attività sono disciplinate dallo statuto e dalle norme del codice civile. L'azienda ha piena capacità giuridica di diritto privato, anche al fine della utilizzazione dei mezzi necessari al proprio finanziamento. Lo statuto può prevedere che l'azienda possa partecipare alle procedure concorsuali per l'affidamento di servizi pubblici locali da parte di altri enti locali, nonché l'estensione dell'attività dell'azienda al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi.

2. L'istituzione è organismo strumentale del comune, dotato di autonomia gestionale, organizzativa e di bilancio, nel quadro del bilancio generale dell'ente.

3. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. Il comune approva lo statuto e il piano-programma, i bilanci economici di previsione annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio dell'azienda; conferisce il capitale di dotazione; nomina e revoca gli amministratori dell'azienda e dell'istituzione; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali preventivamente determinati. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'ente locale negli organi di gestione delle aziende o istituzioni.”

- La legge 23 dicembre 1978 n. 833 istituisce il Servizio sanitario nazionale e rinvia al piano sanitario regionale l'accertamento della necessità di convenzionare le istituzioni private.
- Gli art. 43 e 44 della citata L 833/1978 dispongono:

“Art. 43  
Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie

La legge regionale disciplina l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, ivi comprese quelle di cui all'articolo 41, primo comma, che non hanno richiesto di essere classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, su quelle convenzionate di cui all'articolo 26, e sulle aziende termali e definisce le caratteristiche funzionali cui tali istituzioni e aziende devono corrispondere onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle ero-

gate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 5.

Gli istituti, enti ed ospedali di cui all'articolo 41, primo comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali, possono ottenere dalla regione, su domanda da presentarsi entro i termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a seconda delle caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, presidi dell'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, sempre che il piano regionale sanitario preveda i detti presidi. I rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con le unità sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni.

Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale e devono prevedere fra l'altro forme e modalità per assicurare l'integrazione dei relativi presidi con quelli delle unità sanitarie locali.

Sino all'emanazione della legge regionale di cui al primo comma rimangono in vigore gli articoli 51, 52 e 53, primo e secondo comma, della L. 12 febbraio 1968, n. 132, e il decreto del Ministro della sanità in data 5 agosto 1977, adottato ai sensi del predetto articolo 51 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31 agosto 1977, n. 236, nonché gli articoli 194, 195, 196, 197 e 198 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, intendendosi sostituiti al Ministero della sanità la regione e al medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale.”

#### “Art. 44

#### Convenzioni con istituzioni sanitarie

Il piano sanitario regionale di cui all'articolo 55 accerta la necessità di convenzionare le istituzioni private di cui all'articolo precedente, tenendo conto prioritariamente di quelle già convenzionate.

La legge regionale stabilisce norme per:

- a) le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le istituzioni private di cui all'articolo precedente, da stipularsi in armonia col piano sanitario regionale e garantendo la erogazione di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali;
- b) le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le aziende termali di cui all'articolo 36.

Dette convenzioni sono stipulate dalle unità sanitarie locali in conformità a schemi tipo approvati dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Le convenzioni stipulate a norma del presente articolo dalle unità sanitarie locali competenti per territorio hanno efficacia anche per tutte le altre unità sanitarie locali del territorio nazionale.”

#### **Nota all'articolo 21**

- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 reca “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”.

#### **Nota all'articolo 31**

- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 reca “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”.
- L'art. 3 commi 1 e 7 del citato DPR 752/1976 come sostituito dall'art. 5 del decreto legislativo 9 settembre 1997 n. 354 dispone:

#### “Art. 3

1. L'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca è affidato ad una o più commissioni nominate con decreto del commissario del Governo, d'intesa con il presidente della giunta provinciale che si pronuncia previa delibera della stessa giunta.

*Omissis.*

7. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, secondo comma, la conoscenza della lingua ladina viene accertata, per l'accesso ai profili professionali indicati dall'articolo 5-*bis* e dai relativi provvedimenti di attuazione, con un colloquio e, per l'accesso agli altri profili professionali, con prova scritta e colloquio. Resta fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 4. L'accertamento viene effettuato da una commissione composta da appartenenti al gruppo linguistico ladino e nominata per un triennio, previa intesa ai sensi del comma 1, con decreto del commissario del Governo.

*Omissis.”*

- Il decreto legislativo 16 dicembre 1993 n. 592 reca “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento”.
- L'art. 3 comma 2 del citato Dlgs 592/1993 dispone:

“Art. 3

*Omissis.*

2. L'accertamento della conoscenza della lingua ladina ai fini di cui al comma 1 è effettuato da una commissione, nominata dal commissario del Governo per la provincia di Trento, d'intesa con il presidente della giunta provinciale, secondo le modalità stabilite con decreto del commissario del Governo, d'intesa con il medesimo presidente della giunta provinciale.

*Omissis.”*

- Il titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati) e successive modificazioni è il seguente:

“Titolo VII  
Disposizioni penali

Art. 94

Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 10.000 a lire 50.000 (ora da 5 a 25 euro).

Art. 95

Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000 (ora da 1.291 a 5.164 euro).

## Art. 96

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (ora da 309 a 2.065 euro), anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

## Art. 97

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (ora da 309 a 2.065 euro).

## Art. 98

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'a-

stensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (ora da 309 a 2.065 euro).

#### Art. 99

Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 3.000.000 (ora da 309 a 1.549 euro).

Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

#### Art. 100

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (ora da 309 a 2.065 euro).

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.

#### Art. 101

Nei casi indicati negli artt. 97 e 100, primo comma, se si sia usata violenza o minaccia, se si sia esercitata pressione, se si siano cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 4.000.000 (ora a 2.065 euro), salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.

#### Art. 102

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, si introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a lire 400.000 (ora a 206 euro).

Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000 (ora a 206 euro).

#### Art. 103

Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 100.000 (ora a 51 euro).

Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 250.000 (ora a 129 euro).

Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000 (ora da 258 a 1.291 euro).

Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 (ora da 516 a 2.065 euro).

#### Art. 104

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000 (ora a 1.032 euro). Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli

sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (ora a 2.065 euro).

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 (ora da 1.032 a 2.065 euro).

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'art. 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, ostacola la trasmissione prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni (ora da 1.032 a 2.065 euro).

Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000 (ora da 2.065 euro).

I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 (ora da 1.032 a 2.065 euro).

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale\* è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000 (ora da 2.065 euro).

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali\* è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000 (ora da 2.065 euro).

#### Art. 105

Il Sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto comma dell'articolo 20 è punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà.

#### Art. 106

L'elettore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

---

(\*) Ai sensi dell'art. 14 del DPR 8 settembre 2000, n. 299 ogni riferimento al certificato elettorale deve intendersi fatto alla tessera elettorale.

#### Art. 107

I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario comunale e gli impiegati comunali addetti all'Ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28\* sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 600.000 a lire 2.000.000 (ora da 309 a 1.032 euro).

#### Art. 108

Salve le maggiori pene stabilite dall'articolo 104 per il caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 600.000 a lire 1.000.000 (ora da 309 a 516 euro). Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

#### Art. 109

L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma dell'art. 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

#### Art. 110

L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 (ora da 103 a 309 euro).

Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l'appendice dalla scheda.

#### Art. 111

Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di far entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

---

(\*) Gli artt. 27 e 28 del testo unico n. 361/1957 sono stati abrogati dall'art. 15, comma 1, del DPR 8 settembre 2000, n. 299, che, in sostituzione del certificato elettorale, ha istituito la tessera elettorale.

## Art. 112

Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli artt. 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.

## Art. 113

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.”

### **Nota all'articolo 33**

- La legge 8 marzo 1989 n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica dell'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570) come da ultimo modificata dal decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1 convertito con modificazioni in legge dall'art. 1 della legge 27 gennaio 2006, n. 22 dispone:

#### “Art. 1

1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;
- b) aver assolto gli obblighi scolastici.

## Art. 2

1. Nei comuni con più di duecento sezioni elettorali l'albo è articolato in più settori, che raggruppano sezioni territorialmente contigue, assicurando una eguale ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore.

## Art. 3

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.

4. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune, che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale.

#### Art. 4

1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati entro il mese di febbraio.

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.

#### Art. 5

1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente.

2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi.

4. Compite le operazioni di cui ai commi precedenti, la commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'articolo 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo.

#### Art. 5-bis

*Abrogato.*

## Art. 6

1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

- a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;
- b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;
- c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compreso nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della commissione elettorale comunale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.”

Vengono omessi gli articoli 7 e 8.

Per il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 vedi nota all'articolo 15

### **Nota all'articolo 35**

- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570 approva il “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali”.
- L’art. 24 del citato DPR 570/1960 e successive modificazioni dispone:

“Art. 24

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'Ufficio coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell'Ufficio si procede con giudizio direttissimo.”

### **Nota all'articolo 37**

- La legge 21 marzo 1990 n. 53 reca “Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale”.
- L'art. 9 comma 2 della citata L 53/1990 dispone:

“Art. 9

1. *Omissis.*

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.”

### **Nota all'articolo 40**

- Per la legge 21 marzo 1990 n. 53 vedi nota all’art. 37.

- L'art. 14 della citata L 53/1990 come modificato da ultimo dalla legge 30 aprile 1999 n. 120 dispone:

“Art. 14

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centotantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.”

- La legge 4 gennaio 1968 n. 15 concernente “Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme” è stata abrogata dall'art. 77 del decreto legislativo 28 dicembre 2000 n. 443 e dall'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
- Le modalità per l'autenticazione delle sottoscrizioni sono ora disciplinate dall'art. 21 comma 2 del citato DPR 445/2000 che dispone:

“Art. 21  
Autenticazione delle sottoscrizioni

1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.”

**Nota all'articolo 41**

- Per l'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 si veda la nota all'art. 40.

**Nota all'articolo 47**

- Per l'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 si veda la nota all'art. 40.
- Per l'art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55 si veda la nota all'art. 5.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 reca “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”.
- L'articolo 20-ter del citato DPR 752/1976 introdotto dal decreto legislativo 23 maggio 2005, n. 99, dispone:

“Art. 20-ter

1. Qualora intenda beneficiare, nei casi previsti, degli effetti giuridici derivanti dall'appartenenza o dall'aggregazione al gruppo linguistico, ogni cittadino residente nella provincia, di età superiore agli anni diciotto e non interdetto per

infermità di mente, ha facoltà di rendere in ogni momento una dichiarazione individuale nominativa di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno di tali gruppi, lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione nominativa di aggregazione ad uno di essi.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese sul foglio contrassegnato A/1, conforme al fac-simile allegato al presente decreto, disponibile presso ogni cancelleria del Tribunale di Bolzano e delle relative sezioni distaccate.

3. Il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, è collocato dal medesimo in apposita busta gialla, chiusa, nominativa e consegnata personalmente e direttamente al tribunale, ovvero alla sezione distaccata in relazione al luogo di residenza. La busta è sigillata all'atto della consegna presso il tribunale o la sezione distaccata. La sezione distaccata inoltra al tribunale le buste ad essa consegnate. Il cancelliere del tribunale conserva le buste sigillate e certifica con immediatezza, in carta libera e senza spese, l'appartenenza o l'aggregazione al gruppo linguistico soltanto a richiesta del dichiarante, ovvero dell'autorità giudiziaria per esigenze di giustizia, sigillando nuovamente la busta. La richiesta di certificazione di appartenenza o di aggregazione può essere inoltrata anche per il tramite della sezione distaccata. In tale caso, il tribunale provvede agli adempimenti successivi e alla consegna in plico chiuso della certificazione per il tramite della sezione distaccata. Il personale del tribunale e della relativa sezione distaccata è tenuto al segreto d'ufficio. Presso i medesimi uffici non è consentita alcuna annotazione o registrazione anche informatica relativa al contenuto delle dichiarazioni o delle certificazioni. E' vietato richiedere al dichiarante di produrre detta certificazione fuori dei casi e per finalità diverse da quelli tassativamente previsti dalla legge. Ai fini dell'appartenenza o dell'aggregazione al gruppo linguistico il dichiarante produce esclusivamente la predetta certificazione, in plico chiuso, nel momento in cui dichiara il possesso dei requisiti per i benefici previsti. Tale plico chiuso può essere aperto solo nel momento in cui l'autorità competente verifica il possesso dei requisiti predetti. Ai dichiaranti non beneficiari la certificazione è restituita in plico chiuso.

4. Le dichiarazioni di cui al comma 1 spiegano effetti decorsi diciotto mesi dal momento della loro consegna ed hanno durata indeterminata fino al momento in cui un'eventuale dichiarazione di modifica acquista efficacia. Trascorsi almeno cinque anni dal momento della sua consegna la dichiarazione può essere modificata dal dichiarante in qualsiasi momento, nei modi di cui al comma 3. La dichiarazione di modifica di cui al presente comma acquista efficacia decorsi due anni dalla sua consegna. La precedente dichiarazione è conservata per un periodo non superiore a 30 mesi dalla data della consegna della dichiarazione di modifica. La dichiarazione è altresì revocabile in ogni tempo. In caso di revoca il tribunale consegna al dichiarante la busta gialla in plico chiuso contenente il foglio A/1 e

annota la data della restituzione senza registrazione anche informatica relativa al contenuto delle precedenti dichiarazioni o certificazioni. Un'eventuale altra dichiarazione può essere presentata decorsi almeno tre anni dalla data in cui il Tribunale consegna la busta recante la dichiarazione revocata e ha effetto decorsi ulteriori due anni.

5. I comuni informano i cittadini che hanno compiuto la maggiore età, o che hanno trasferito la propria residenza in un comune della provincia di Bolzano da comuni situati fuori provincia, e i cittadini interdetti che abbiano riacquisito la capacità, della facoltà di rendere la dichiarazione, dei suoi effetti e circa le eventuali modifiche. Le dichiarazioni rese entro un anno dalla data di comunicazione spiegano effetto immediato.

6. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere rese anche dai cittadini di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni e sono immediatamente efficaci.

7. Le dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici producono identici effetti giuridici e sono provate dal foglio A/1. Le dichiarazioni attestano l'appartenenza o l'aggregazione a tutti gli effetti di legge. Le dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione necessarie ai fini della partecipazione alle elezioni comunali o provinciali nel territorio della Provincia di Bolzano sono rese secondo le modalità stabilite dalla legge regionale o provinciale.”

#### **Nota all'articolo 50**

- Per l'art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55 vedi nota all'art. 5.

#### **Nota all'articolo 54**

- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570 approva il “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali”.
- Le disposizioni penali recate dal citato DPR 570/1960 e successive modificazioni sono comprese nel capo IX (art. da 86 a 103), il quale dispone:

### **Capo IX Delle disposizioni penali**

“Art. 86

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o

promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (ora da 309 a 2.065 euro), anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

#### Art. 87

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (ora da 309 a 2.065 euro).

La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone, riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a lire 10.000.000 (ora a 5.164 euro).

#### Art. 87-bis

Chiunque nella dichiarazione autentica di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

#### Art. 88

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in

pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (ora da 309 a 2.065 euro).

#### Art. 89

Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 96 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'inse-diamento del seggio, incorrono nella multa da lire 400.000 a lire 1.000.000 (ora da 206 a 516 euro). Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'Ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

#### Art. 90

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (ora da 309 a 2.065 euro).

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.

#### Art. 91

Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, ancorché sia elettore o membro dell'Ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Si procede con giudizio direttissimo.

#### Art. 92

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000 (ora a 206 euro).

Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

#### Art. 93

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (ora a 2.065 euro).

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

#### Art. 94

Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 (ora da 516 a 2.065 euro).

#### Art. 95

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 2.000.000 (ora a 1.032 euro).

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (ora a 2.065 euro).

## Art. 96

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 (ora da 1.032 a 2.065 euro).

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 (ora da 1.032 a 2.065 euro). In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.

Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (ora a 2.065 euro).

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (ora a 2.065 euro).

## Art. 97

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale\*, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (ora a 2.065 euro).

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali\*, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (ora a 2.065 euro).

## Art. 98

Il presidente dell'Ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando dal certificato elettorale\* o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

---

(\*) Ai sensi dell'art. 14 del DPR 8 settembre 2000, n. 299 ogni riferimento al certificato elettorale ovvero ai tagliandi dei certificati elettorali deve intendersi rispettivamente alla tessera elettorale personale ovvero al registro nel quale devono essere annotati i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

#### Art. 99

L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 (ora da 103 a 309 euro).

Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l'appendice della scheda

#### Art. 100

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

#### Art. 101

Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.

Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene, secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

#### Art. 102

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, per i reati più gravi non previsti dal presente testo unico.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'art. 487 del Codice di procedura penale, relativi-

ve alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. (*Comma dichiarato incostituzionale con sentenza della corte costituzionale 17-23 luglio 1980 n. 121*).

#### Art. 103

Le disposizioni del presente Capo sono estese, in quanto applicabili, alla elezione del Sindaco.”

#### **Nota all'articolo 56**

- Gli art. 1, commi da 2 a 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), sono stati abrogati dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000 n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).
- Si riporta il testo della citata L 28/2000 (come modificata da ultimo dalla legge 6 novembre 2003 n. 313), nonché il testo degli art. 1, commi 1 e 5, 3, 4, 15, 17, 18, 19 della L 515/1993 (come modificata da ultimo dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296):

#### **Legge 22 febbraio 2000 n. 28**

#### **Capo I - Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica**

##### “Art. 1

##### Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica.

2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni *referendum*.

## Art. 2

### Comunicazione politica radiotelevisiva

1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.

2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.

3. È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione», e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

## Art. 3

### Messaggi politici autogestiti

1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti, di seguito denominati «messaggi».

2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all'Autorità, con almeno quindici

giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.

5. *Abrogato.*

6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca l'indicazione del soggetto committente.

7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti.

8. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

#### Art. 4

#### Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rap-

presentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;

- b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento;
- c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;
- d) per il *referendum*, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:

- a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;
- b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
- c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;
- d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
- e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
- f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;
- g) ogni messaggio reca l'indicazione «messaggio autogestito» e l'indicazione del soggetto committente.

4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 (ora 6,20 euro) e per le emittenti televisive in lire 40.000 (ora 20,66 euro), indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. *Abrogato.*

7. *Abrogato.*

8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo.

9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.

10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei *referendum*.

11. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale.

## Art. 5

### Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi

1. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.

4. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto».

## Art. 6

### Imprese radiofoniche di partiti politici

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radio-diffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

## Art. 7

### Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.

2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

- a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.

#### Art. 8

##### Sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) committente e acquirente;
- c) criteri seguiti per la formazione del campione;
- d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- f) domande rivolte;
- g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.

#### Art. 9

##### Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere

attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

#### Art. 10 Provvedimenti e sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo *telefax*:

- a) all'Autorità;
- b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;
- c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
- d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonché del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo *telefax*, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.

4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi 3 e 4, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge:

- a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito, per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche;
- b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.

5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.

6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.

7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.

8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:

- a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;
- b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.

9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

10. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inerzia dell'Autorità, entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronuncia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronunzia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato.

## Art. 11

### Obblighi di comunicazione

*Omissis.*

## **Capo II - Disposizioni particolari per le emittenti locali**

Vengono omissi gli articoli da 11-*bis* a 11-*sexies*.

### *11-septies*

Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti locali

1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-*quater*, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8.

## **Capo III - Disposizioni finali**

### Art. 12

Copertura finanziaria

*Omissis.*

### Art. 13

Abrogazione di norme

1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati.

### Art. 14

Entrata in vigore

*Omissis.*"

## **Legge 10 dicembre 1993 n. 515 (articoli 1-3-4-15-17-18 e 19): Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica**

### “Art. 1

Accesso ai mezzi di informazione

1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissio-

ne parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.

2. *Abrogato.*

3. *Abrogato.*

4. *Abrogato.*

5. Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni.

5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate.”

### “Art. 3

#### Altre forme di propaganda

1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

3. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto

dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatario.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.”

“Art. 4  
Comunicazioni agli elettori

1. Appena determinati i collegi elettorali uninominali, e ogni volta che essi siano rivisti, i comuni il cui territorio è ricompreso in più collegi provvedono ad inviare a ciascun elettore una comunicazione in cui sia specificato il collegio uninominale, sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica, in cui l'elettore stesso eserciterà il diritto di voto e di sottoscrizione per la presentazione delle candidature.”

“Art. 15  
Sanzioni

1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni (ora da 25.822 a 103.291 euro). Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l'undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni (ora da 25.822 a 103.291 euro) è irrogata dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità. Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 a ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre tre

giorni, le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le modalità. In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.

2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni (ora da 516 a 25.822 euro).

3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

4. In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 6, comma 1, commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 milioni a lire 1 miliardo (ora da 51.645 a 516.456 euro). Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie. In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cento milioni (ora da 516 a 51.645 euro).

5.-16. *Omissis.*

17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni (ora da 103 a 1.032 euro).

18. *Omissis.*

19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981.”

#### “Art. 17

#### Agevolazioni postali

1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del

Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70 (ora di 0,04 euro), per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure a tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.” (\*)

(\*) *Le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di materiale elettorale previste dall'art. 17 della legge 10.12.1993 n. 515 (estese alle elezioni dei comuni della regione in base all'art. 56 del Testo unico) sono da considerare ancora operanti a seguito dell'abrogazione dell'art. 41 commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23.12.1998 n. 448 (il quale aveva soppresso con decorrenza dal 1 gennaio 2000 le agevolazioni stesse) disposta dall'art. 4 lett. b del decreto legge 24.12.2003 n. 353, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 27.2.2004 n. 46.*

#### “Art. 18 Agevolazioni fiscali

1. Per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

2. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: “materiale tipografico, attinente le campagne elettorali;”.

#### “Art. 19 Interventi dei comuni

1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

1-*bis*. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali.”

- Il testo vigente degli articoli 29 e 30 della legge 25 marzo 1993 n. 81, concernente “Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale” così recita:

“Art. 29  
Propaganda elettorale

1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di presidente della provincia, nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; è invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive.

2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:

- a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;
- b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;
- c) la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali.

3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorità di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo è punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni (ora da 516 a 25.822 euro). (ved. sent. corte costituzionale 12-25 luglio 2001 n. 287)

6. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.

7. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.”

“Art. 30

Pubblicità delle spese elettorali

1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle province disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.”

- La legge 6 agosto 1990 n. 223 contiene la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato. Si riportano le rubriche degli articoli 7 e 10:

Art. 7

Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi

Art. 10

Telegiornali e giornali radio-Rettifica  
Comunicati di organi pubblici

- La legge 4 aprile 1956 n. 212 reca “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”.
- La legge 24 novembre 1981 n. 689 reca “Modifiche al sistema penale”.
- La legge 23 dicembre 1998, n. 448 reca "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo".

- La legge 27 febbraio 2004 n. 46 reca "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 dicembre 2003 n. 353, recante disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali".

### **Nota all'articolo 58**

- L'art. 3 della legge 7 febbraio 1979 n. 40 ha integrato il DPR 20 marzo 1967 n. 223 concernente la disciplina dell'elettorato attivo e la tenuta e la revisione delle liste elettorali, introducendo l'art. 32-*bis*, il quale recita:

“Art. 32-*bis*

Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell'articolo stesso, la commissione o sottocommissione elettorale circondariale dispone l'ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36.

Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente, in sostituzione del certificato elettorale.

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione”.

### **Nota all'articolo 62 bis**

- L'art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1 che reca “Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche”, convertito con modificazioni in legge dall'art. 1 della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e modificato dall'art. 1 della legge 7 maggio 2009, n. 46, dispone:

“Art. 1

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile  
l'allontanamento dall'abitazione

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

- a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quaratagesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3-bis Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

- a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
- c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

9-bis Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori.”

## Nota all'articolo 63

- Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 15 gennaio 1991 n. 15 (Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti), come modificato dalla legge 4 agosto 1993 n. 277 (Nuove norme per l'elezione della Camera dei Deputati), recita:

### “Art. 1

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale\*, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto.

3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.”

---

(\*) Ai sensi dell'art. 14 del DPR 8 settembre 2000, n. 299 le parole: "al certificato elettorale" devono intendersi sostituite con le parole: "alla tessera elettorale".

## “Art. 2

1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.


2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi dalle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 <sup>(19)</sup>.

3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.”

- L'allegato A al regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971 n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978 n. 384, e richiamato dall'art. 2, comma 2, della legge 15 gennaio 1991 n. 15, è stato sostituito con l'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), e reca il seguente simbolo:

---

<sup>(19)</sup> Il DPR 27 aprile 1978 n. 384 è stato abrogato dall'art. 32 del DPR 24 luglio 1996 n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) ed il relativo simbolo sostituito con quello dell'allegato A del citato DPR 503/1996.



Simbolo con figura e bordo bianco  
su sfondo azzurro

**Nota all'articolo 100**

- Per l'art. 15 comma 4-*bis* della legge 19 marzo 1990 n. 55, si veda la nota all'articolo 10.

**Nota all'articolo 101**

- Le disposizioni statali in materia di ricorsi elettorali che trovano applicazione sono la legge 23 dicembre 1966 n. 1147, concernente “Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo” e la legge 6 dicembre 1971 n. 1034, recante “Istituzione dei tribunali amministrativi regionali”.

**Nota all'articolo 102**

- Per il testo vigente degli articoli da 86 a 103 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 si veda la nota all'art. 54.

## **Nota all'articolo 105**

- La legge regionale 8 agosto 1983 n. 9 così recita:

### “Art. 1

1. La Giunta regionale organizza, nel periodo di svolgimento delle operazioni per il rinnovo del Consiglio regionale, incontri di aggiornamento per gli elettori chiamati a svolgere le funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione.

2. Gli incontri di cui al comma precedente si svolgono nei Comuni capoluoghi di Comprensori e delle Comunità di Valle e sono diretti da persone nominate dalla Giunta regionale, scelte tra persone particolarmente competenti in materia di legislazione elettorale.”

### “Art. 2

1. Ai direttori degli incontri di cui al precedente articolo viene corrisposto, con onere a carico del bilancio regionale, un compenso complessivo onnicomprensivo, al lordo delle ritenute di legge, corrispondente a tre volte il compenso fisso stabilito dalle leggi regionali sulla elezione del Consiglio regionale per il presidente dell'ufficio elettorale di sezione.

2. Ai Presidenti degli uffici elettorali di sezione partecipanti agli incontri viene attribuito, con onere a carico del bilancio regionale, una indennità di presenza onnicomprensiva, al lordo delle ritenute di legge, pari al compenso stabilito dalle leggi regionali di cui al primo comma per gli scrutatori e i segretari componenti dell'ufficio elettorale di sezione.”

### “Art. 3

*Omissis.*”

## **Nota agli articoli 107 e 109**

- La legge regionale 9 maggio 1991 n. 10 concernente “Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione” è stata abrogata dall'art. 41, comma 1, della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione).

Si riportano di seguito gli artt. 3 e 5 della l.r. n. 3/2009 ai quali ora si fa riferimento:

“Art. 3  
Leggi regionali di spesa

1. I disegni di legge che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate ne indicano l'ammontare e la copertura finanziaria, sia agli effetti del bilancio annuale, sia del bilancio pluriennale vigenti alla data di approvazione.

2. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio annuale la quantificazione della relativa spesa.

3. Le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale quantificano, sia l'onere relativo al primo anno di applicazione, sia la spesa complessiva, rinviando alla legge di bilancio annuale l'indicazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni successivi.”

“Art. 5  
Principi del bilancio annuale di previsione

*Omissis*

6. Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno, aumentato dell'eventuale disavanzo di consuntivo, deve essere uguale al totale delle entrate di cui si prevede l'accertamento, comprese quelle derivanti dai nuovi mutui e prestiti autorizzati ai sensi dell'articolo 39, aumentato dell'eventuale avanzo di consuntivo.

7. Nel bilancio annuale il totale delle spese correnti e delle spese per il rimborso di prestiti e mutui non può superare il totale delle entrate iscritte nei primi due titoli previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), escluse le eventuali entrate in essi previste relative ad assegnazioni destinate al finanziamento di spese in conto capitale.”



Centro stampa  
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige